



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993


SEDUTA 123 SITZUNG
24.3.1993

Ufficio resoconti consiliari - Amt für Sitzungsberichte



**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

BENEDIKTER Alfons <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	pag.	1-4-6-8-12-20-25-32-39-42-45
ANDREOLLI Tarcisio <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	5-7-11-17-22-23
RELLA Alberto <i>(Partito Democratico della Sinistra)</i>	"	10-16-19-28-36-43
PINTER Roberto <i>(Gruppo Misto)</i>	"	15-22
TAVERNA Claudio <i>(Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)</i>	"	22-50
MORANDINI Pino <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	23-27-34-37-45-54
NEGHERBON Livio <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	24-30-41
ZENDRON Alessandra <i>(Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion-Grupa Vërc)</i>	"	48-51
MONTALI Luigi <i>(Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)</i>	"	48
KASERER Robert <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	52-56
BETTA Claudio <i>(Gruppo Repubblicano Italiano)</i>	"	53



INDICE

Disegno di legge n. 108:
Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 1

Disegno di legge n. 100:
Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 21, recante "Norme concernenti i Collegi dei revisori delle Unità Sanitarie Locali" (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 23

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 108:
Bestimmungen über die Verwaltungsorganisation der Friedensrichterämter (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 1

Gesetzentwurf Nr. 100:
Änderungen zum Regionalgesetz vom 26. August 1988, Nr. 21 betreffend "Bestimmungen über die Rechnungsprüferkollegien der Sanitätseinheiten" (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 23



Vorsitzender: Präsident Peterlini
Presidenza del Presidente Peterlini

Ore 10.16

PRÄSIDENT: Ich bitte die Abgeordneten Platz zu nehmen und mit dem Namensaufruf zu beginnen.

PRESIDENTE: Prego i signori Consiglieri di prendere posto e di procedere all'appello nominale.

BENUSSI: (segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Ich bitte um Verlesung des Protokolles der letzten Sitzung.

PRESIDENTE: Prego dare lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

BENUSSI: (segretario):(legge il processo verbale)

PRÄSIDENT: Gibt es Einwände zum Protokoll? Keine. Dann gilt das Protokoll als genehmigt.

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni al processo verbale? Nessuna. In tal caso il processo verbale risulta approvato.

PRÄSIDENT: Für die heutige Sitzung haben sich die Abg. Bauer, Berger, Boato, Feichter, Morelli und Tononi entschuldigt.

PRESIDENTE: Per la seduta odierna hanno giustificato la loro assenza i conss. Bauer, Berger, Boato, Feichter, Morelli e Tononi.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zur Tagesordnung, und zwar stehen wir, wie Sie wissen, in der Artikeldebatte zum **Gesetzentwurf Nr. 108** über die Verwaltungsorganisation der Friedensrichterämter. Wir befinden uns beim Artikel 4. Das Wort hatte der Abg. Benedikter, der seine Stellungnahme zum Artikel 4 unterbrochen hat und dem noch einige Minuten, ich glaube 8 Minuten, für die Beendigung seiner Stellungnahme zur Verfügung stehen.

Bitte Abg. Benedikter, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'ordine del giorno. Eravamo rimasti alla discussione articolata sul **disegno di legge n. 108** relativo all'organizzazione amministrativa dei giudici di pace. Siamo all'art. 4. Era intervenuto per ultimo il cons. Benedikter che aveva interrotto le sue dichiarazioni all'art. 4 e che ora ha ancora 8 minuti per terminare il suo intervento.

Prego, cons. Benedikter, a Lei la parola. Ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Ja ich habe gestern die Frage aufgeworfen, wie denn die Region die Einhaltung des Proporz und der Zweisprachigkeit des Personals dieser neuen Friedensrichterämter gewährleisten will, nachdem sie bei ihrem eigenen Personal bisher nicht im Stande gewesen war, weder den Proporz noch die Zweisprachigkeit auch nur annähernd zu sichern. Aus dem Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag 1993 geht folgender Personalstand hervor: 680 Bedienstete im Stellenplan, dazu kommen außerplanmäßige Bedienstete, Vertragsbedienstete, 24 von anderen Verwaltungen abgeordnete Bedienstete. 77 Prozent des gesamten Personals gehört der italienischen Sprachgruppe und nur 22

Prozent der deutschen Sprachgruppe an, wobei gemäß Proporz die deutsche Sprachgruppe mit 33,7 Prozent und die italienische Sprachgruppe mit 63,6 Prozent vertreten sein sollte. Wir sind also anstatt bei 34 Prozent nur bei 22 Prozent; bei der Zweisprachigkeit gibt es selbstverständlich keine offiziellen Erhebungen. Aber es genügen einige Telefonate mit Regionalbeamten, um sofort festzustellen, welche Schwierigkeiten in betreff auf die Zweisprachigkeit noch bestehen. Deswegen frage ich mich wie die Region dafür Sorge tragen will, daß, wie es ausdrücklich in den Durchführungsbestimmungen heißt, die Zweisprachigkeit gewährleistet wird, damit die Friedensrichterämter, die jetzt ja mehr Zuständigkeiten, mehr Befugnisse haben, auch tatsächlich funktionieren können. Ich stelle diese Frage, die ja dann im Artikel 5 und in späteren Artikeln neuerdings auftaucht (siehe auch Artikel 7, zweiter Absatz). Wir haben ja erlebt, daß in anderen Gesetzen festgelegt worden ist, daß zum Zwecke der Einhaltung des Proporz beim Regionalpersonal zusätzliche Aufnahmen auf außerordentliche Weise gestattet werden. Dann hat sich herausgestellt, daß das nur eine Phrase ist, die vielleicht in Rom das Durchlassen dieses Gesetzes erleichtert. Damit ist nämlich nicht gesagt, daß diese zusätzlichen Aufnahmen oder außerordentlichen Aufnahmen tatsächlich nur die deutsche Sprachgruppe betreffen, sondern das wird so angeführt um etwas vorzumachen. Ich habe gestern hier auf die Durchführungsbestimmungen verwiesen, wo im vierten Absatz vom Artikel 6 steht: "Der Art. 89 des Statutes und die entsprechenden Durchführungsbestimmungen werden auch auf die ehrenamtlichen Richter nach Abs. 1 angewandt". Ich weiß, man nimmt bezug auf den Proporz dieses Personals, das Staatspersonal ist und nicht Regionalpersonal. Aber gleichzeitig heißt es im sechsten Absatz, daß "die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache in der Provinz Bozen für die Ernennung der Friedensrichter und für die Ernennung oder die Versetzung der Beamten der entsprechenden Kanzleien und der Hilfskräfte verlangt ist". Es ist nach wie vor ein Unterschied, was den Proporz betrifft, zwischen den 22 Prozent der tatsächlich aufgenommenen und diensttuenden Deutschsprachigen und den proporzmäßig zustehenden 33 oder 34 Prozent. Also es sind rund 12 Prozent Unterschied, es sind also weniger Deutsche als gemäß Proporz notwendig wären, so daß die Region bestimmt nicht in der Lage ist aus diesem Becken zu schöpfen, um das Personal der Friedensämter, ich meine das Verwaltungspersonal der Friedensämter, proporzmäßig aufzufüllen.

(Ieri sollevai la domanda su come la Regione avrebbe potuto mantenere la proporzionale e il bilinguismo negli uffici del personale amministrativo dei giudici di pace, non essendo nemmeno in grado di assicurare la piena attuazione della proporzionale e del bilinguismo nei suoi stessi uffici. Dalla relazione accompagnatoria al bilancio di previsione 1993 risulta quanto segue: 680 dipendenti di ruolo, a cui si aggiungono quelli precari, i dipendenti a contratto e 24 dipendenti comandati da altre amministrazioni. Il 77 % dell'intero personale appartiene al gruppo linguistico italiano e solo il 22 % al gruppo linguistico tedesco, mentre la proporzionale prevederebbe il 63,6 % per il gruppo linguistico italiano e il 33,7 % per quello tedesco. Invece di avere il 34 % dei posti, ne abbiamo solo il 22 %. Per quanto concerne la situazione del bilinguismo non ci sono rilevamenti ufficiali. Ma bastano alcune telefonate con dipendenti regionali, per constatare quali problemi ci sono ancora in questo settore. Per questa ragione mi chiedo come la Regione intenda fare perché possa effettivamente funzionare il servizio negli uffici dei giudici di pace che ora avranno ancora maggiori competenze. Io vorrei porre questa domanda, anche in base a quanto previsto dall'art. 4 e successivi (vedi per esempio art. 7, secondo comma). Abbiamo visto che in altre leggi erano state previste ulteriori assunzioni straordinarie per garantire la proporzionale presso il personale della Regione. Poi abbiamo visto che non si trattava altro che di un pretesto forse per far passare a Roma più facilmente la legge. Non è detto che queste ulteriori assunzioni debbano necessariamente riguardare solo il personale di lingua tedesca, in quanto questo è solo ciò che si vuol far credere. Ieri ho fatto riferimento alle norme di attuazione, dove al 4. comma dell'art. 6 si afferma: "L'art. 89 dello Statuto e le relative norme di attuazione vengono applicate anche per i giudici onorari di cui al comma 1." So che qui c'è il

riferimento alla proporzionale di questo personale che rientra tra il personale dello Stato e non tra quello regionale. Ma al sesto comma si dice anche che "per la nomina a giudice di pace e per la nomina e trasferimento dei funzionari delle relative cancellerie e degli ausiliari è richiesta nella Provincia di Bolzano la conoscenza della lingua italiana e tedesca". C'è una bel divario tra il 22 % del personale di lingua tedesca assunto o in servizio e il 34 % previsto dalla proporzionale. La differenza è infatti del 12% in meno di personale di lingua tedesca, per cui la Regione non sarà sicuramente in grado di sopperire alla carenza di personale di lingua tedesca esistente negli uffici amministrativi dei giudici di pace.)

PRÄSIDENT: Ich sehe keine Wortmeldungen mehr zum Artikel 4. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer mit dem Artikel 4 einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? 3. Wer enthält sich der Stimme. Einer.

Bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung und dem Rest Ja-Stimmen ist der Artikel 4 genehmigt.

PRESIDENTE: Nessun altro intende intervenire in merito all'art. 4. Passiamo dunque alla votazione. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 4 è pregato di alzare la mano. Contrari? 3. Astenuti? 1.

Con 3 voti contrari, 1 astensione e il resto di voti a favore l'art. 4 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum Art. 5:

Art. 5

(Einstufung von Gemeindebediensteten)

1. Das planmäßige Personal der Gemeinden der Region Trentino-Südtirol, das bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bei den ehemaligen Friedensrichterämtern Dienst leistet, kann binnen dreißig Tagen vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes um die Einstufung in den Einheitsstellenplan des Personals der Region ansuchen.

2. Als bei den ehemaligen Friedensrichterämtern Dienst leistend werden jene Gemeindebedienstete betrachtet, die ausschließlich oder überwiegend Kanzlei- oder Sekretariatsaufgaben bei diesen Ämtern ausüben.

3. Der Regionalausschuß sorgt auf Grund der Unbedenklichkeitserklärung seitens der Verwaltung der Herkunftsgemeinde für die Annahme der Gesuche um Einstufung, wobei das am 31. Dezember 1989 bei den ehemaligen Friedensrichterämtern Dienst leistende Personal bevorzugt wird, sowie das Datum der Ermächtigung zur Ausübung der Aufgaben eines Kanzleibeamten oder jenes der Zuweisung zum Amt berücksichtigt werden.

4. Dieses Personal wird vorzugsweise dem ursprünglichen Dienstsitz oder Friedensrichteramt zugewiesen, in dessen Bezirksgerichtssprengel jener ursprüngliche Sitz liegt.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'art. 5:

TITOLO III

Disposizioni per la prima copertura degli uffici del giudice di pace

Art. 5

(Inquadramento del personale comunale)

1. Il personale di ruolo dei Comuni della regione Trentino-Alto Adige che, alla data

di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso gli uffici di conciliazione può, entro trenta giorni dalla data medesima, chiedere l'inquadramento nel ruolo unico del personale regionale.

2. Sono considerati in servizio presso gli uffici di conciliazione i dipendenti comunali che esercitano, in modo esclusivo o prevalente, funzioni di cancelleria o di segreteria presso gli uffici medesimi.

3. La Giunta regionale, previo nulla osta dell'amministrazione comunale di provenienza, provvede all'accoglimento delle domande di inquadramento con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989 e avendo riguardo alla data del provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere o dell'assegnazione all'ufficio.

4. Tale personale viene assegnato, preferibilmente, all'originaria sede di servizio o all'ufficio del giudice di pace nel cui mandamento tale originaria sede è compresa.

PRÄSIDENT: Zu diesem Artikel 5 liegen verschiedene Abänderungsanträge des Regionalausschusses vor. Ich komme zum ersten: "Im Artikel 5 Absatz 2 werden die Worte "ausschließlich oder überwiegend" gestrichen.

Wer meldet sich zum Abänderungsantrag zu Wort. Zum Abänderungsantrag Kollege Benedikter?

Ja, bitte zum Abänderungsantrag. Der Kollege Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: La Giunta regionale ha presentato alcuni emendamenti all'art. 5. Do ora lettura del primo emendamento: "Al comma 2 dell'articolo 5 le parole "in modo esclusivo e prevalente" sono soppresse."

Chi desidera intervenire sull'emendamento? Sull'emendamento, cons. Benedikter?

Bene, sull'emendamento. La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ja, es hängt auch mit dem Abänderungsantrag zusammen. Denn wenn, wie es im ersten Absatz heißt, das Stammrollenpersonal der Gemeinden, das bisher bei den sogenannten Friedensrichtern Dienst geleistet hat, ansuchen kann in den Einheitsstellenplan des Personals der Region eingestuft zu werden, wie soll dann hier der Proporz eingehalten werden, von dem im Artikel 7 zweiter Absatz die Rede ist. Dort ist vorgesehen, daß "bei der Einstufung des Verwaltungspersonals der Friedensrichterämter mit Sitz in der Provinz Bozen nach dem Grundsatz vorgegangen wird, daß der Personalbestand im Verhältnis zur Stärke der Sprachgruppen stehen muß, wie sie aus den bei der letzten allgemeinen Volkszählung abgegebenen Zugehörigkeitserklärungen hervorgeht". Jetzt soll das gesamte Gemeindepersonal, das beim Friedensrichter Dienst leistet, um die Einstufung in den Einheitsstellenplan des Personals der Region ansuchen können. Im 2. Absatz des Art. 5 heißt es dann: "Als bei den ehemaligen Friedensrichterämtern Dienst leistend werden jene Gemeindebediensteten erachtet, die ausschließlich oder überwiegend Kanzlei- oder Sekretariatsaufgaben bei diesen Ämtern ausüben". Es wäre vielleicht noch tragbar, daß man den zweiten Absatz so läßt wie ihn die Kommission vorgeschlagen hat. Jetzt geht der Regionalausschuß her und sagt nein auch zu dieser Einschränkung, nämlich, daß nur diejenigen die ausschließlich oder vorwiegend Kanzlei- oder Sekretariatsaufgaben bei diesen Ämtern ausüben, können ansuchen, soll gestrichen werden. Alle die irgendwie mit dem Friedensrichteramt zu tun gehabt haben, können um Einstufung in den Einheitsstellenplan ansuchen, wobei man selbstverständlich nicht weiß, wieviele Personen davon der deutschen und wieviele der italienischen Sprachgruppe angehören. Wenn sie ansuchen können, dann heißt das, daß sie übernommen werden, ohne Rücksicht auf den Proporz, obwohl der Artikel 7, zweiter Absatz, die Einhaltung desselben vorschreibt. Das ist ein glatter Widerspruch. Es heißt dann, die haben angesucht und sie haben, gemäß Gesetz, übernommen werden müssen, und dies, obwohl im selben Gesetz die

Proporzvorschrift in aller Form wiederholt wird.

(Mi riferisco all'emendamento. Se il personale di ruolo dei Comuni che ha svolto servizio presso gli uffici dei giudici di pace, come si afferma al primo comma, può chiedere di essere inquadrato nel ruolo unico regionale, come si vuole osservare la proporzionale? Secondo l'art. 7, secondo comma è infatti previsto che "nell'inquadramento del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace aventi sede in provincia di Bolzano si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica del personale alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento generale della popolazione." Ora l'intero personale comunale che svolge servizio presso gli uffici dei giudici di pace potrà chiedere di essere inquadrato nel ruolo unico regionale. Al secondo comma dell'art. 5 si dice: "Sono considerati in servizio presso gli uffici di conciliazione i dipendenti comunali che esercitano in modo esclusivo o prevalente, funzioni di cancelleria o di segreteria presso gli uffici medesimi." Sarebbe ancora, ancora accettabile che si lasciasse il secondo comma così come è stato proposto dalla Commissione. Ma adesso arriva la Giunta regionale e pone il veto anche a questa limitazione, ovvero che possano chiedere l'inquadramento solo coloro che esercitano in modo esclusivo o prevalente funzioni di cancelleria o di segreteria. Ora tutti coloro che hanno in qualche modo avuto a che fare con gli uffici di conciliazione potranno chiedere di essere inquadrati nel ruolo unico regionale. Oltre a non sapere quante saranno le domande di inquadramento, non si sa nemmeno quante persone saranno di madre lingua italiana e quante di quella tedesca. Se possono fare domanda, allora ciò significa che verranno anche inquadrate, e così non si terrà conto della proporzionale, sebbene l'art. 7, secondo comma preveda l'obbligo di attenersi a tale principio. Questo è un controsenso. Poi si dirà che queste persone hanno fatto domanda ed hanno dovuto conseguentemente essere inquadrate per legge, sebbene questo contravvenga al principio della proporzionale ripetutamente ribadito nella stessa legge.)

PRÄSIDENT: Sind weitere Wortmeldungen zum Abänderungsantrag? Ich sehe keine. Möchte der Präsident des Ausschusses antworten. Bitte sehr Herr Präsident Andreolli.

PRESIDENTE: Nessun altro intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Forse intende rispondere il Presidente della Giunta regionale? Prego, Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Il collega Benedikter chiede informazioni su come si concilia questa applicazione dell'art. 5 con l'art. 7, laddove dice che c'è la discrezionalità degli interessati a fare la domanda e dall'altra parte deve essere rispettata la proporzionale. Non vi è dubbio che non è una cosa semplice, perché il comma 2 dell'art. 7 dice: "Nell'inquadramento del personale amministrativo degli uffici ... si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica", è chiaro che allora c'è una discrezionalità dell'amministrazione, uno fa la domanda, ma non è scritto da nessuna parte che obbligatoriamente debba restare in quel Comune o in quella sede; al fine di rispettare il comma secondo dell'art. 7 bisognerà distribuire il personale in modo tale che venga rispettato l'equilibrio, non vi è altra lettura possibile nel rispetto reciproco della libertà del cittadino che chiede di esercitare quelle stesse funzioni analoghe presso gli uffici del giudice di pace anziché presso il Comune ed il rispetto di questa norma; quindi non per nulla uno ha il diritto di chiedere, nel fare la domanda, di andare nella stessa sede dove lavora, ma non è detto che ci debba andare, quindi si tratterà di conciliare complessivamente le domande con la distribuzione in base al gruppo etnico linguistico, quindi nel pieno rispetto dell'art. 7. Le parole vengono soppresse sopprime perché si prestava ad equivoci, il "prevalente" non è scritto nella legge, ma nella circolare esplicativa del Ministero, abbiamo preferito stare allo spirito della legge e non usare questo "esclusivo e prevalente", ma quell'"esclusivo e prevalente" non ci salva da una corretta applicazione dell'art. 7, resta maggiore discrezionalità nel vedere se quelle domande hanno attinenza,

ma ci volevamo sottrarre alla discrezionalità di dire "esclusiva e prevalente", chi giudica l'"esclusiva e prevalente"? Allora lasciamo aperto come la legge nazionale.

PRÄSIDENT: Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. Dann stimmen wir über den Abänderungsantrag des Ausschusses ab. Wer mit dem Vorschlag einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? 3 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme? 4 Enthaltungen.

Bei 3 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen ist der Abänderungsantrag zum Absatz 2 genehmigt.

Der zweite Abänderungsantrag betrifft den Absatz 3. "Im Artikel 5 Absatz 3 werden die Worte "auf Grund der Unbedenklichkeitserklärung seitens der Verwaltung der Herkunftsgemeinde" gestrichen.

Ich sehe keine Wortmeldungen, somit stimmen wir über den Abänderungsantrag ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? 8 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme? Niemand.

Bei 8 Gegenstimmen und dem Rest Ja-Stimmen ist der Abänderungsantrag zum Absatz 3 genehmigt.

Wir haben die Abänderungsantrag zum Artikel 5 fertig und somit kommen wir zum Artikel zurück.

Das Wort hat Abg. Benedikter zum Artikel 5.

PRESIDENTE: Nessuno intende intervenire. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento presentato dalla Giunta. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? 3. Astenuti? 4.

Con 3 voti contrari, 4 astensioni e il resto di voti a favore l'emendamento al comma 2 è approvato.

Il secondo emendamento concerne il comma 3. "Al comma 3 dell'articolo 5 le parole "previo nulla osta della amministrazione comunale di provenienza" sono soppresse."

Nessuno intende intervenire. Passiamo alla votazione dell'emendamento. Chi é favorevole, é pregato di alzare la mano. Contrari? 8. Astenuti? Nessuno.

Con 8 voti contrari e il resto di voti a favore l'emendamento al comma 3 é approvato.

Abbiamo finito l'emendamento all'art. 5 e torniamo dunque all'articolo.

La parola al cons. Benedikter, sull'art. 5.

BENEDIKTER: Präsident Andreolli hat vom Ermessensspielraum des Regionalausschusses gesprochen und so wie er sich ausgedrückt hat, hat es geklungen, als ob dieser Ermessensspielraum nicht nur die Zahl der Gesuche die angenommen werden können, betrifft, sondern auch die Anwendung des Proporz, indem man mehr oder weniger Gemeindepersonal übernimmt. Herr Präsident ich verstehe nicht, warum der Artikel die Unbedenklichkeitserklärung seitens der Verwaltung der Herkunftsgemeinde für die Annahme der Gesuche zuerst vorschlägt und dann streicht. Die Gemeinde muß doch auch etwas sagen können, ob sie einverstanden ist, daß Personal übernommen werden soll. In Zukunft ist es so, daß dieses Personal nicht mehr bei der Gemeinde Dienst leistet, nicht mehr Gemeindepersonal bleibt, sondern Personal des neuen Friedensrichteramtes wird. Es hat dann mit der Gemeinde nichts mehr tun. Und da soll schon die Gemeinde auch sagen können, ob sie einverstanden ist, das Personal abzugeben oder nicht. Deswegen kommt mir vor, daß hier tatsächlich Abänderungen gemacht worden sind bzw. vom Präsidenten eine Auslegung vorgenommen worden ist, die mit dem Proporz und mit der Gemeindeautonomie nicht übereinstimmt.

(Il Presidente Andreolli ha parlato di potere discrezionale della Giunta regionale; da quello che ha detto sembrava quasi che la discrezionalità non concernesse solo il numero delle

domande che verranno accolte, ma anche l'applicazione della proporzionale nell'assumere più o meno personale comunale. Signor Presidente, io non comprendo perché prima si preveda il nulla osta da parte dell'amministrazione di origine per l'accoglimento della domanda e poi lo si tolga. Il Comune dopotutto deve pur poter dire se è d'accordo che il personale venga trasferito. In futuro questo personale non svolgerà più servizio presso il Comune, non sarà più personale comunale, ma diventerà il nuovo personale degli uffici dei giudici di pace. Non avrà più nulla a che fare con il Comune. E allora il Comune deve pur poter dire se è d'accordo di cedere questo personale o no. Per questo mi sembra che qui siano stati proposti degli emendamenti, ovvero il Presidente abbia fornito un'interpretazione che mal si concilia con la proporzionale e con l'autonomia comunale.)

PRÄSIDENT: Präsident Andreolli würden Sie bitte replizieren. Moment, nur wenn keine anderen Wortmeldungen sind. Ich sehe keine mehr. Dann erteile ich dem Präsidenten Andreolli zur Replik das Wort.

PRESIDENTE: Presidente Andreolli, desidera replicare? Se non vi sono altri oratori iscritti a parlare, concedo la parola per la replica al Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Voglio ribadire, collega Benedikter, che un dipendente può presentare le domande, ma dobbiamo rispettare complessivamente il disposto dell'art. 7, quindi, ho detto prima, una domanda tendenzialmente di stare nella sede dove lavorava prima, ma non è detto che questo debba avvenire, può avvenire se sarà possibile, altrimenti sarà spostato nelle sedi della Provincia di Bolzano per il rispetto dell'art. 7 ed è altrettanto certo che se complessivamente il numero delle domande che arriveranno non ci metterà in condizione complessivamente all'interno della Provincia di rispettare l'equilibrio del rapporto etnico, non tutte le domande potranno essere accolte, quindi diventa prevalente sulla volontà dei singoli che fanno la domanda l'esito finale nell'equilibrio complessivo sul nulla osta...

(Interruzione)

ANDREOLLI: Certo, sul nulla osta, ci conceda un vezzo; certo che ci vuole un nulla osta, anche se non è scritto nella legge. L'amministrazione deve dare un nulla osta al suo dipendente per il trasferimento, ci sembrava ridondante scriverlo perché non è necessario, ma resta.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den gesamten Artikel. Wer mit dem so abgeänderten Artikel einverstanden ist, möge bitte zum Zeichen der Zustimmung die Hand erheben. Danke. Die Mehrheit. Wer stimmt dagegen? 4 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme? 5 Enthaltungen.

Der Artikel 5 ist damit genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione dell'articolo nel suo complesso. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. La maggioranza. Chi è contrario? 4 voti contrari. Chi si astiene? 5 astensioni.

L'articolo 5 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum

Art. 6

(Einstufung des Personals der Gerichtskanzleien)

1. Das Personal, das bei Inkrafttreten dieses Gesetzes in den Kanzleien der

Gerichtsämter der Region Trentino-Südtirol planmäßigen Dienst leistet, kann, mit Ausnahme des Personals im III. Funktionsrang und im IV. Funktionsrang - Berufsbild eines Fahrers von Sonderfahrzeugen, auf Antrag in den Einheitsstellenplan des Personals der Region eingestuft werden. Das Gesuch ist binnen dreißig Tagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes einzureichen.

2. Der Regionalausschuß sorgt auf Grund der Unbedenklichkeitserklärung seitens der Herkunftsverwaltung für die Annahme der Gesuche um Einstufung.

3. Die im Absatz 1 vorgesehenen Stellen werden im Vergleich zu jenen, die im Artikel 12 Absatz 2 des Gesetzes vom 21. November 1991, Nr. 374 im Sinne des Artikels 6 Absatz 8 des Legislativdekretes vom 16. März 1992, Nr. 267 vorgesehen sind, gekürzt.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'art. 6.

Art. 6

(Inquadramento del personale proveniente dalle cancellerie giudiziarie)

1. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio di ruolo presso le cancellerie degli uffici giudiziari siti nella regionale Trentino-Alto Adige, ad eccezione di quello appartenente alla terza qualifica funzionale ed alla quarta qualifica funzionale, profilo professionale conducente di automezzi speciali, può, a richiesta, essere inquadrato nel ruolo unico del personale regionale. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, provvede all'accoglimento delle domande di inquadramento.

3. I posti previsti dal comma 1 sono portati in diminuzione di quelli previsti dall'articolo 12, comma 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374 ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

PRÄSIDENT: Wir haben zwei Abänderungsanträge zum Absatz 2.

"Im Artikel 6 Absatz 2 werden die Worte "auf Grund der Unbedenklichkeitserklärung seitens der Herkunftsverwaltung" gestrichen und "im Artikel 6 Absatz 2 werden nach dem Wort "sorgt" die nachstehenden Worte eingefügt: "in den Grenzen der planmäßigen Stellen, die nach Anwendung des Artikels 5 frei sein werden".

PRESIDENTE: Sono stati presentati due emendamenti al comma 2.

"Al comma 2 dell'articolo 6 le parole "previo nulla osta dell'ammistrazione comunale di provenienza" sono soppresse e sempre "al comma 2 dell'articolo 6 dopo la parola "inquadramento" sono aggiunte le parole "nei limiti dei posti in ruolo che risulteranno vacanti dopo l'applicazione dell'articolo 5".

PRÄSIDENT: Abg. Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Der Präsident hat kurz gesagt, daß das Aostatal auf die Anfechtung bestanden hat, jedoch vom Verfassungsgerichtshof abgewiesen worden ist. Ich habe soeben erfahren, daß kein Urteil gegenüber dem Aostatal erfolgt ist, Herr Präsident. Es hätte am 9. Februar erfolgen sollen. Sie haben das Urteil suspendiert, weil eine Gesetzesänderung erlassen werden soll, die dem Einwand Rechnung trägt. Das habe ich soeben erfahren. Das nur nebenbei.

Aber hier heißt es, daß in diese Stellenpläne der Friedensrichterämter nicht nur das bisherige Personal, das bei den Friedensrichtern Dienst leistet, eingestuft werden soll, sondern auch anderes Gerichtspersonal, das ein Gesuch stellt. Da steht im Artikel 6, daß das Personal, das bei Inkrafttreten dieses Gesetzes in den Kanzleien der Gerichtsämter der Region planmäßigen Dienst leistet, übernommen werden kann. Wir wissen, daß hier in Südtirol bei den Gerichtsämtern allgemein der Proporz sowie die Zweisprachigkeit noch nicht zur vollen Durchführung gebracht worden ist, weil das Stammpersonal von früher dort ist, das nicht versetzt werden konnte und daher erst nach und nach, so wie die Stellen frei geworden sind, diese im Sinne des Proporz besetzt worden sind. Aber nicht auf einmal konnten die Stellen besetzt werden, sodaß der Proporz hätte eingehalten werden können. Also ist auch bei Gericht der Proporz noch nicht zur Gänze durchgeführt worden. Wenn jetzt Personal von dort zu den Friedensrichterämtern kommt, dann fehlt es bei den Gerichtsämtern noch mehr am Proporz. Deswegen verstehe ich einfach nicht, warum ihr vorseht, daß das allgemeine Gerichtspersonal von den Friedensrichterämtern übernommen werden kann.

Das gleiche gilt selbstverständlich für die Zweisprachigkeit. Es fehlt dann bei den Gerichtsämtern umso mehr, wenn ich solches Personal übernehme, um bei den Friedensrichterämtern auf diese Weise den Proporz und die Zweisprachigkeit einzuhalten. Ich verstehe worum es geht. Wenn ich bei den Friedensrichterämtern den Proporz und die Zweisprachigkeit hundertprozentig einhalten will, ist es ratsam, diese Ämter jetzt neu zu besetzen. Ich darf aber von den Gerichtsämtern keine Leute wegnehmen, die dort eben den Proporz annähernd erfüllen, die also geeignet sind, den Proporz zu erfüllen und den Zweisprachigkeitsbestimmungen nachzukommen.

Im übrigen möchte ich sagen, daß der zweite Absatz des Artikels 6 der Durchführungsbestimmungen über die Friedensrichterämter vorsieht, daß die Zweisprachigkeit in Südtirol bei der Ernennung der Friedensrichter und bei der Versetzung des diesbezüglichen Verwaltungspersonals eingehalten werden muß. Also muß ich, wenn ich solche Leute aus den Gerichtsämtern übernehmen will, den Proporz einhalten und auf die Zweisprachigkeit bedacht nehmen. Damit entziehe ich den Gerichtsämtern Personal, das dort notwendig gebraucht wird, um den Proporz und die Zweisprachigkeit zu erfüllen. Ich verstehe das nicht.

(Il Presidente ha testè affermato che la Valle d'Aosta ha insistito nell'impugnazione, rigettata però dalla Corte Costituzionale. Io ho invece appena appreso che non è stata emessa alcun provvedimento avverso tale impugnazione. Ciò sarebbe dovuto avvenire il 9 febbraio, ma la Corte ha sospeso la sentenza poiché deve venir apportata una modifica alla legge che tenga conto dell'obiezione sollevata. Questo è quanto ho testè appreso. Ma era solamente un inciso.

Rispetto al disegno di legge in questione, vorrei ricordare che entrerà a far parte della dotazione organica degli uffici del giudice di pace non solo il personale che sino ad ora ha prestato servizio presso tali uffici, bensì anche il personale dell'amministrazione giudiziaria che ne faccia domanda. L'art. 6 infatti recita "il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso le cancellerie degli uffici giudiziari siti nella regione potrà essere inquadrato nel ruolo unico del personale regionale". E' noto che in Alto Adige, negli uffici giudiziari, la proporzionale ed il bilinguismo in generale non hanno trovato puntuale applicazione, che il personale di ruolo, assunto molto tempo fa, non e' mai stato trasferito e che solo successivamente, quando si sono resi vacanti dei posti, questi sono stati occupati osservando il principio della proporzionale. Ma ovviamente i posti non potevano venir occupati tutti all'improvviso, onde applicare la proporzionale. Quindi anche negli uffici giudiziari la proporzionale non è stata applicata su tutto il personale. Se ora viene trasferito del personale giudiziario agli uffici del giudice di pace, la proporzionale verrà a creare degli ulteriori squilibri negli uffici giudiziari. Per questo non capisco perché volete prevedere che il personale che presta servizio presso le cancellerie degli uffici giudiziari possa essere trasferito presso gli uffici del giudice di pace.

Lo stesso vale ovviamente per il bilinguismo. Se del personale bilingue verrà assorbito dagli uffici del giudice di pace per osservare la proporzionale ed il bilinguismo, tanto più tale personale bilingue verrà a mancare presso gli uffici giudiziari. Per cui non capisco la logica di questa norma. Se si vogliono osservare completamente la proporzionale ed il bilinguismo presso gli uffici del giudice di pace, è auspicabile che la dotazione organica di questi uffici venga coperta da nuovo personale e non da personale che è stato trasferito dagli uffici giudiziari, dove la proporzionale e le norme sul bilinguismo non hanno ancora trovato completa attuazione.

Desidero inoltre osservare che il secondo comma dell'articolo 6 delle norme di attuazione prevede che debba venire osservato il principio del bilinguismo all'atto di nomina e trasferimento del relativo personale amministrativo. Per cui se si trasferisce del personale dagli uffici giudiziari a quelli del giudice di pace, deve venir applicata la proporzionale ed osservato il principio del bilinguismo, ma così facendo si sottrae del personale necessario agli uffici giudiziari, con il fine di applicare la proporzionale ed il bilinguismo negli uffici del giudice di pace. E non capisco questa logica.)

(Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz)
(Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter)

PRESIDENTE: Sugli emendamenti la parola al cons. Rella.

RELLA: Signor Presidente, mi pare importante questa osservazione del collega Benedikter e ritengo che la Giunta dovrebbe dare una spiegazione in ordine alla sentenza non emessa da parte della Corte costituzionale sulla legge della Val d'Aosta, perché le cose sono diverse da come sono state prospettate all'aula ieri, se stanno - e non ho dubbi - come comunicava il cons. Benedikter, perché può darsi che siano scaduti i termini per proporre nuovi ricorsi da parte della Regione, però non sono scaduti i termini della valenza politico-istituzionale della questione e siccome il Governo si muove con decreti continui, rinviando la data di entrata in vigore, per esempio, operativa dei nuovi giudici di pace e così condizionando la funzione autonoma della Regione Trentino-Alto Adige, oltre che della Val d'Aosta, credo che si creino nuove condizioni per aprire un confronto con il Governo ed anche di fronte alla Corte costituzione e ove i termini dal punto di vista della procedibilità giuridica fossero decaduti si tratta di fare un testo coraggioso che affronti la questione, aprendo eventualmente in questo caso, magari con una legge separata, ma in ogni caso riaprire un confronto con il Governo ed anche di fronte alla Corte costituzionale.

E' la questione che ieri abbiamo sollevato anche con calore e però che ci sembra un po' trascurata, ripeto che mi pare importante questo quadro nuovo che viene rappresentato al Consiglio dalle comunicazioni in ordine alle vicende della legge della Val d'Aosta, bene avrebbe fatto la Regione Trentino-Alto Adige a restare in giudizio ed insistere sulle proprie prerogative.

Quanto agli artt. 5 e 6, l'art. 6 richiama l'art. 5, in quanto dice che ove effettuato l'inserimento in ruolo del personale previsto dall'art. 5, e cioè quello che è presso gli uffici dei giudici conciliatori, si provvede all'inserimento, se rimangono spazi, per quello in servizio presso le cancellerie degli uffici giudiziari. Vorrei porre una domanda: quanti sono, secondo le vostre stime, rispettivamente quelli degli uffici di conciliazione e quelli degli uffici giudiziari, cioè quelli previsti all'art. 5 e quelli previsti all'art. 6 che potrebbero presentare domanda?

La seconda questione riguarda l'opportunità della riassegnazione del personale medesimo ai nuovi uffici del giudice di pace rispettivamente alle sedi di provenienza, ove possibile, si dice, e mi domando in tutti i Comuni del Trentino e dell'Alto Adige che avevano operante un ufficio del giudice conciliatore con personale, non sono molti, sono solo i Comuni maggiori che possono avere istituito un ufficio con personale che svolgeva in modo continuo, esclusivo o prevalente la funzione di

cancelleria e però siccome le nuove sedi - su questo ieri non ho avuto risposta - sono definite in legge ed il confronto con le Giunte provinciali per l'individuazione delle sedi opportune...

(Interruzione)

RELLA: Prendo atto. ...E la determinazione delle sedi ripete quelle della presenza pretorile, creando secondo me una condizione di impoverimento della presenza di quella figura importante qual'era quella del conciliatore, che in quanto - lo dice la definizione della figura - conciliatore ha una funzione anche di prevenzione dei delitti, ha una larga funzione nell'organizzazione del rapporto fra giustizia e società, fra bisogno e risposta; la domanda è questa: in quale modo pensate di riassegnare a Comuni che non saranno sede di ufficio del giudice di pace, ma che sono importanti nell'ambito del distretto pretorile e che avranno un rapporto dialettico con la sede, vi sono Comuni periferici rispetto all'ex sede pretorile che hanno una vitalità sociale ed economica rilevante e che richiedono di avere un rapporto costante, può essere questa una convenzione stabilita dal Comune tramite la Regione con gli uffici del giudice di pace, così come avviene con il difensore civico? Potrebbe essere una cosa interessante. Chi svolgerà questa funzione, il segretario comunale? Potrebbe essere questo personale riassegnato? Pur passando nel ruolo regionale svolge questa funzione di tramite?, cioè di presenza costante e quindi di aiuto alla prevenzione al delitto e di risposta ai bisogni della popolazione, tenuto conto che, a mio giudizio, la preponderante quantità di azioni giudiziarie sarà svolta dal giudice di pace. Credo che nella vita un cittadino abbia un paio di occasioni, male che gli vada, di rapporto con il giudice penale, ma quante sono le occasioni di rapporto con questa figura per gli atti inerenti il patrimonio, per le questioni inerenti la convivenza civile, le questioni condominiali, i rapporti di vicinato, le questioni familiari, gli incidenti di percorso che si hanno nell'impresa, nell'attività, quelli minori, anche gli incidenti stradali; si tratta di una figura che a mio giudizio dovrà coprire la maggioranza assoluta dei rapporti tra società, tra cittadino e giustizia, dunque la ramificazione è importante, quindi richiamo di nuovo l'esigenza di pensare qui autonomamente ad un'organizzazione di questi servizi e di questi uffici diffusi sul territorio andando anche ad un confronto forte con il Governo da questo punto di vista e naturalmente elemento che considero molto importante è quello del personale, è quello della designazione - per me sarebbe stata importante la nomina - del giudice, importante è disporre del personale in modo dinamico al di là delle sedi centrali che sono richiamate e proposte dalla legge.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

ANDREOLLI: Ho preso buona nota di quanto dichiarato dal collega Benedikter in merito alla sentenza, ribadisco che questa è già stata fatta e non è ancora depositata, quindi non ne siamo a conoscenza, comunque non stiamo a discettare su fatti che sono accaduti, per me sono accaduti, per le informazioni in mio possesso, può darsi che abbia ragione lei, lo verificheremo, però per me, informazioni anche di stamane, è che la consulta si è pronunciata, non è ancora depositata, ma la sentenza c'è già, comunque non discettiamo su cose che ormai sono fatti accaduti, andremo a Roma a sentire.

Torniamo al problema del personale disciplinato all'art. 6. Ribadisco qui per l'art. 6 quanto ebbi a dichiarare sull'art. 5, di questo personale che proviene dai ruoli dello Stato ed arriva in Regione. E' chiaro che anche il personale di cui all'art. 6, cioè il personale proveniente dalle cancellerie giudiziarie, deve alla fine rispettare le norme dell'art. 7, quindi c'è evidente una discrezionalità complessiva dell'amministrazione regionale nell'accettare o respingere le domande nel rispetto di questo equilibrio, perché se arrivassero tutti a coprire i posti in modo disomogeneo rispetto al bilinguismo ed alla proporzionale etnica, è certo che non li possiamo e non li dobbiamo accogliere.

Il cons. Rella ha chiesto informazioni, la nostra preoccupazione non è questa, è che

nel ruolo ne trova pochi, perché l'ordine di grandezza a nostra conoscenza e dai contatti avuti con le organizzazioni sindacali della gente che si è mossa a chiedere come è fatta la legge, è che ci saranno al massimo una trentina di persone che verranno dai Comuni e fra le 10 ed le 20 che verranno dalle cancellerie, quindi dovremmo affrettarci a fare i concorsi pubblici per poter integrare, quindi dall'informazione in mio possesso non c'è la preoccupazione che questo accada, perché tutti preferiscono stare nelle proprie sedi.

Quanto all'ultimo intervento del collega Rella - ieri pomeriggio non era casualmente presente nel momento in cui ho replicato - si riferisce art. 3 della norma di attuazione n. 267 sull'istituzione di sedi distaccate, che non possono essere disciplinate dalla nostra legge, perché devono avvenire d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia e la Provincia autonoma interessata, quindi Trento e Bolzano, è chiaro che in questa prima fase bisognerà istituire le sedi ufficiali, che sono quelle disciplinate dalla legge dove noi non avevamo nessuna discrezionalità, Rella dice che è importante che sul territorio questa azione della giustizia sia il più capillarmente diffusa e concordo appieno con lui, però prima istituiamo le sedi e poi organizziamo le sedi distaccate, quindi non possiamo nemmeno dimenticare che questo problema dell'organizzazione giudiziaria è un'organizzazione dello Stato, non della Regione, la Regione ha le due valenze di mettere a disposizione il personale amministrativo e di una certa procedura particolare per la nomina, ma poi l'organizzazione complessiva, l'istituto è dello Stato, non è né della Regione né della Provincia, quindi concordo con lo spirito di Rella nel dire che dobbiamo mettere in moto tutti i meccanismi tali per cui la giustizia avvenga anche in sedi distaccate, laddove ne ravvisiamo comunemente la necessità e l'opportunità, ma da qui a dire che possiamo autonomamente con legge disciplinare tutta la materia, siamo fuori competenza. Quindi condivido lo spirito e la portata della proposta, vedremo nella seconda fase, quando saranno istituiti i servizi nelle sedi principali, come organizzare le sedi periferiche anche in ragione del personale esistente, in ragione del numero dei giudici di pace. Qui vi dò una notizia allarmante: sono aperte le domande e ce ne sono pochissime, specialmente in Provincia di Bolzano non c'è ancora una domanda di un rappresentante del gruppo etnico di lingua tedesca che voglia fare il giudice di pace, questi sono i drammi veri, quindi prima di organizzare il discorso capillare vediamo se riusciamo a dare un'impianto generale, che serva a rispettare i tempi che sono quelli del primo gennaio 1994.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Zum Artikel insgesamt, Herr Vorsitzender. Der Präsident sagt, daß sowieso nur 20 Bedienstete übernommen werden. Angenommen es würden, wie er gesagt hat, in Südtirol 20 oder 30 Bedienstete von den Gerichtsämtern zu den Friedensrichterämtern überwechseln - das wären Deutschsprachige oder Zweisprachige -, dann würden die Gerichtsämter um diese Zahl abnehmen. Nachdem ja der Gesamtbestand des Personals der Gerichtsämter nicht in die Tausende geht - ich weiß nicht, sind es 200 oder höchstens 300 oder so etwas -, machen 20 auch was aus. Es sind ausgerechnet Bedienstete, die eben dem Proporz entsprechen, Deutschsprachige bzw. Zweisprachige. Die würden also den Proporz bei den Gerichtsämtern in vielfacher Weise vermindern. Deswegen bin ich der Ansicht, daß das nicht notwendig ist, abgesehen davon, daß wir, wie der Präsident sagt, mit diesen 20 Bediensteten den Bedarf als solchen nicht decken können. Dann laß ich diese 20 dort wo sie sind.

Herr Präsident, wenn es stimmt, daß nun mit einem neuen Gesetz, mit einer neuen Maßnahme der Regierung, gewissermaßen abgeholfen wird der Nichtbeachtung des Artikels des aostanischen Autonomiestatutes, der mehr oder weniger gleich lautet wie unsere Artikel 94, 95 und 96, daß also damit der Gerichtshof das Urteil (er hat es vorläufig nur suspendiert) ändert, dann glaube ich wäre es richtig, daß wir mit diesem Gesetz zuwarten, um zu sehen, ob es gegenüber Rom nicht einen anderen Schritt braucht, damit auch uns gegenüber dieses neue Gesetz angewendet werden kann und man uns nicht vorwerfen kann: Ja, Ihr habt inzwischen das regionale Durchführungsgesetz gemacht; Ihr

habt das alles übernommen, für Euch ist alles in bester Ordnung. Was beim Aostatal, das den selben Artikel hat, auch vom Verfassungsgerichtshof eben als nicht in Ordnung anerkannt würde, das könnte auch bei uns zutreffen. Also ist es besser, abzuwarten, was herauskommt. Ja, selbstverständlich, Eure Mentalität läßt das nicht zu. Für Euch ist doch der Proporz und auch die Zweisprachigkeit egal, ein lästiges Übel.

(Desidero intervenire sull'articolo nel suo complesso. Il Presidente asserisce che verranno trasferiti solamente 20 dipendenti. Ammettendo che in Alto Adige vengano trasferiti 20 oppure 30 dipendenti dagli uffici giudiziari agli uffici del giudice di pace - si tratterebbe di personale di madrelingua tedesca oppure bilingue -, un uguale numero di dipendenti verrebbe a mancare presso gli uffici giudiziari. E poiché l'intera dotazione organica degli uffici giudiziari non è enorme, credo conti 200 o 300 unità al massimo, anche 20 unità in meno risultano essere importanti. Si tratta infatti di personale bilingue o di madrelingua tedesca, che se trasferito, creerebbe una minore applicazione della proporzionale presso gli uffici giudiziari. Per questo ritengo che ciò non sia necessario, a prescindere dal fatto che con questi 20 dipendenti non si può coprire il reale fabbisogno di personale. Ed in tal caso ritengo che sia più opportuno non procedere a tali trasferimenti.)

Signor Presidente, se è vero che con una nuova legge, con un nuovo provvedimento del Governo si ovvierà ad una situazione di non osservanza dell'articolo dello Statuto della Valle d'Aosta, che all'incirca recita come i nostri artt. 94, 95 e 96 dello Statuto, ovvero che modifica la sentenza della Corte Costituzionale, che nel frattempo ha emesso una sospensiva, allora ritengo che sia preferibile attendere questa legge per vedere se non sia necessario un'altra iniziativa nei confronti del Governo, affinché questa nuova legge possa venir applicata anche nella nostra regione e non si possa rimproverarci di averla recepita e che quindi tutto sia corretto. Ciò che la Corte costituzionale ha ritenuto non corretto per la Valle d'Aosta, potrebbe valere anche per noi. Per cui ritengo sia più opportuno attendere l'evolversi della situazione. Ovviamente la vostra mentalità non lo ammette. Per voi la proporzionale ed anche il bilinguismo non hanno alcun valore, anzi sono uno scomodo peso.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione i due emendamenti all'art. 6. Chi è favorevole al primo è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 4 voti contrari, 4 astensioni e tutti gli altri favorevoli il primo emendamento all'art. 6 è approvato.

Sul secondo emendamento qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Con 3 voti contrari, 4 astensioni e tutti gli altri favorevoli, anche il secondo emendamento all'art. 6 è approvato.

Pongo in votazione l'articolo così emendato. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Con 4 voti contrari, 5 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 6 così emendato è approvato.

Art. 7

(Modalità di inquadramento del personale)

1. L'inquadramento di cui agli articoli 5 e 6, è disposto, nei limiti dei posti d'organico, nelle corrispondenti qualifiche e profili professionali del ruolo unico del personale regionale, con il riconoscimento ai fini economici e giuridici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale viene attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente del ruolo stesso, oltre alle eventuali indennità

spettanti a norma di legge. Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, risulti inferiore a quello acquisito presso l'ente di provenienza, ivi compresa l'indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici di carattere generale.

2. Nell'inquadramento del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace aventi sede in provincia di Bolzano si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica del personale alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento generale della popolazione.

3. Il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, riferito alle singole qualifiche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce requisito per l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di cui all'articolo 6 che chiede l'assegnazione agli uffici del giudice di pace siti in provincia di Bolzano.

Art. 7

(Einzelvorschriften zur Einstufung des Personals)

1. Die Einstufung nach den vorstehenden Artikeln 5 und 6 wird in den Grenzen der Planstellen der entsprechenden Ränge und Berufsbilder des Einheitsstellenplanes des Personals der Region verfügt, wobei das bei der Herkunftskörperschaft erreichte Dienstalter für die dienst- und besoldungsrechtlichen Zwecke anerkannt wird. Dem im Einheitsstellenplan der Region eingestuftem Personal wird die für den entsprechenden Rang dieses Stellenplanes vorgesehene Besoldung zusätzlich zu den allfälligen gemäß Gesetz zustehenden Zulagen gewährt. Sollte die genannte Behandlung, einschließlich der Sonderergänzungszulage, niedriger als die bei der Herkunftskörperschaft bezogene sein, und zwar einschließlich der Zulage nach den Artikeln 1 und 2 des Gesetzes vom 22. Juni 1988, Nr. 221, so wird die Differenz als persönliche Zulage beibehalten und mit den zukünftigen allgemeinen Gehaltserhöhungen verrechnet.

2. Bei der Einstufung des Verwaltungspersonals der Friedensrichterämter mit Sitz in der Provinz Bozen wird nach dem Grundsatz vorgegangen, daß der Personalbestand im Verhältnis zur Stärke der Sprachgruppen stehen muß, wie sie aus den bei der letzten allgemeinen Volkszählung abgegebenen Zugehörigkeitserklärungen hervorgeht.

3. Für das Personal nach Artikel 6, das darum ansucht, den Friedensrichterämtern in der Provinz Bozen zugewiesen zu werden, ist der Besitz der Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache entsprechend den verschiedenen Rängen gemäß Artikel 4 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen die Voraussetzung für die Einstufung in den Einheitsstellenplan der Region.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 7? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 7. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Con nessun voto contrario, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 7 è approvato.

Art. 8

(Personale in posizione di comando)

1. La Giunta regionale, al fine di sopperire alle esigenze di funzionamento degli uffici del giudice di pace, è autorizzata ad avvalersi fino alla data del 31 dicembre 1994, di personale dipendente dallo Stato, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dai Consigli delle medesime

Province e della Regione o da altri enti pubblici, collocato in posizione di comando presso la Regione in conformità alla legislazione regionale vigente.

2. Il personale di cui al comma 1 può chiedere l'inquadramento nel ruolo unico regionale dopo sei mesi di servizio in posizione di comando presso l'amministrazione regionale.

3. L'inquadramento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su domanda degli interessati, da presentarsi a pena di decadenza entro i sessanta giorni successivi al semestre di servizio presso la Regione, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale e previo accertamento del lodevole servizio prestato presso l'ufficio di assegnazione.

4. Il personale viene inquadrato nella qualifica corrispondente alla qualifica o al livello funzionale ricoperto nell'ente di provenienza e collocato nel profilo professionale corrispondente alla qualifica e al profilo professionale di provenienza. Ove manchi corrispondenza di mansioni, il personale viene collocato nel profilo professionale della stessa qualifica di inquadramento corrispondente o assimilabile alle funzioni svolte presso la Regione.

5. L'inquadramento è disposto secondo le modalità di cui all'articolo 7.

Art. 8

(Personal in der Stellung einer Abordnung)

1. Um den Erfordernissen der Friedensrichterämter zu entsprechen, wird der Regionalausschuß ermächtigt, bis zum 31. Dezember 1994 Bedienstete des Staates, der Autonomen Provinzen Bozen und Trient, der Landtage dieser Provinzen und des Regionalrates oder anderer öffentlicher Körperschaften in Anspruch zu nehmen, die gemäß der geltenden regionalen Gesetzgebung bei der Region abgeordnet sind.

2. Das Personal nach Absatz 1 kann nach sechs Monaten Dienst in der Stellung einer Abordnung bei der Region um Einstufung in den regionalen Einheitsstellenplan ansuchen.

3. Die Einstufung wird auf Antrag der Betroffenen mit Beschluß des Regionalausschusses auf Grund der Unbedenklichkeitserklärung seitens der Zugehörigkeitsverwaltung nach Anhören des Beirates für Organisations- und Personalangelegenheiten und nach Feststellung des einwandfrei geleisteten Dienstes beim zugewiesenen Amt verfügt, wobei die Anträge bei sonstigem Ausschluß binnen sechzig Tagen nach dem Halbjahr Dienst bei der Region einzureichen sind.

4. Das Personal wird in den Funktionsrang eingestuft, der dem Funktionsrang bzw. der Funktionsebene entspricht, der bzw. die bei der Herkunftskörperschaft bekleidet wurde und erhält das Berufsbild, das mit dem Herkunftsrang und -berufsbild übereinstimmt. Wo die Übereinstimmung der Obliegenheiten nicht gegeben ist, erhält das Personal das Berufsbild des Einstufungsranges, der den bei der Region ausgeübten Aufgaben entspricht oder ähnlich ist.

5. Die Einstufung wird gemäß den Einzelvorschriften nach Artikel 7 verfügt.

(Präsident Peterlini übernimmt wieder den Vorsitz)

(Riassume la Presidenza il Presidente Peterlini)

PRÄSIDENT: Das Wort hat jetzt der Abg. Pinter. Prego.

PRESIDENTE: La parola ora al cons. Pinter. Prego, ne ha facultá.

PINTER: Intervengo solo per riprendere quanto ho detto in discussione generale, in particolare su questo articolo, che, ripeto, a questo punto non costituisce più un elemento di novità, in quanto è già diventata norma generale della Regione con l'ultimo pacchetto emendativo che si era discusso rispetto

alla legge sul personale. Comunque ribadisco la contrarietà a questo articolo, in quanto in definitiva si stabilisce che può accedere ai ruoli degli uffici del giudice di pace quel personale dipendente che è comandato alla Regione anche sulla base di altre esigenze di servizio, quindi in definitiva, invece di prevedere che dopo aver esaurito la possibilità dei dipendenti degli uffici giudiziari che facciano richiesta di passare agli uffici del giudice di pace e dopo aver esaurito le richieste del personale degli uffici di conciliazione dei Comuni, invece di esperire la strada più corretta del concorso si può esperire quella del personale comandato. In altre parole significa che la Giunta regionale si sceglie il personale nelle varie amministrazioni, se lo comanda in Regione e lo piazza nei ruoli del giudice di pace o in un qualsiasi altro ruolo, quindi in pratica quella che viene passata per mobilità in realtà è selezione politica del personale fatta in modo da far ricoprire le mansioni che a quel responsabile politico o dirigente d'ufficio dalla persona che può andar bene.

Abbiamo già visto, mi pare che l'abbia sollevato in un'interrogazione anche il cons. Rella, la difficoltà laddove il personale effettivamente è motivato a favorire processi di mobilità, cioè anche quando uno vorrebbe in qualche modo prestarsi, anche senza vantaggio, a modificare la propria collocazione funzionale per rispondere meglio anche alle esigenze del servizio pubblico quante difficoltà vengono frapposte. E' chiaro che in questo caso non solo non vengono frapposte difficoltà, ma di fatto si permette che nei vari uffici si possa selezionare il personale evitando i meccanismi concorsuali e, ripeto, lasciando alla discrezionalità della Giunta stessa. Parliamo sempre di personale pubblico, quindi non sto dicendo che è un canale che evita in assoluto il concorso, perché si suppone che il personale comandato abbia superato un concorso in altra struttura, però, signor Presidente, è chiaro che, se ho superato il concorso per dipendente comunale nel Bleggio Inferiore è evidente un tipo di concorso, il concorso per gli uffici del giudice di pace interessa diversamente anche il personale dipendente e si suppone una diversa selezione e quindi diverse capacità richieste, quindi non è vero che è sufficiente aver superato un concorso in qualifiche o in profili professionali analoghi in altra amministrazione per avere la capacità o la competenza di svolgerlo per un ufficio che magari al di là dell'aspetto remunerativo, che senz'altro è migliore di altre amministrazioni comunali, richiede forse una specifica competenza.

Quindi ribadisco la mia contrarietà a questo articolo.

PRÄSIDENT: Sind weitere Wortmeldungen zum Artikel aus der Reihe der Abgeordneten?
Bitte zuerst der Abg. Rella.

PRESIDENTE: Vi sono altri oratori iscritti a parlare?
Prego, cons. Rella.

RELLA: Grazie, signor Presidente. Le chiedo un'informazione: al comma 2 dell'art. 8 è previsto che dopo 6 mesi il personale può essere inserito in ruolo. Francamente 6 mesi sono pochi, perché l'esigenza di comando riguardano condizioni precarie, non costanti, allora la domanda è se abbiamo qualche precedente, perché 6 mesi? Questa è una facoltà, non è un atto automatico, me ne rendo conto, tuttavia mi pare che ci sia il rischio, visto che si tratta di comando in attesa di coprire le funzioni, che può venire da qualunque ente pubblico esistente sul territorio regionale, ma si dice dallo Stato e potrebbe essere anche da altre realtà, intendo dire non necessariamente residenti sul territorio, questa indicazione mi sembra francamente eccessiva, se gestita in modo un po' garibaldino c'è un rischio. Secondo me c'è anche un rischio di vizio di domande, per cui mi parrebbe importante una risposta della Giunta su questa osservazione.

PRÄSIDENT: Das Wort hat Präsident Andreolli.

PRESIDENTE: La parola al Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Gli interrogativi che vi siete posti e da parte di chi è intervenuto sono anche quelli della Giunta.

Vorrei che chi mi ha interrogato prestasse altrettanta attenzione al mio discorso, altrimenti mi siedo, visto che richiamate spesso l'attenzione della Giunta, non per mancanza di riguardo, uno può essere libero anche di non ascoltare.

La nostra preoccupazione in questa prima fase è di far fronte con tutti gli strumenti possibili a rispondere positivamente il meglio possibile al primo gennaio 1994, perché non vogliamo che venga rinviato. L'avete riconosciuto anche voi, è personale di ruolo da un'altra parte, la specializzazione o viene da chi ha già esperienza perché ha già lavorato presso il giudice conciliatore... Vedo che non mi ascolta nessuno e quindi mi siedo.

(Interruzione)

ANDREOLLI: No, i due interessati, quelli che mi hanno interpellato non ascoltano.

(Interruzione)

ANDREOLLI: Dicevo che è personale di ruolo da una parte e dall'altra, secondo, anche fare il pubblico concorso siccome è personale di ruolo della Regione, nono, ottavo o settimo livello, non si fa il concorso specifico per mandarlo presso il giudice di pace, quindi è chiaro che una specializzazione specifica non c'è, ci sarà da coloro che l'hanno esercitata prima, perché di fatto erano presso il giudice di pace o presso le cancellerie del tribunale, che avranno orecchiato sulla materia specifica, quindi anche il pubblico concorso mi garantisce una pubblica selezione, ma non una preparazione specifica nel settore.

Vengo ai sei mesi e riconosco che sono pochi, collega Rella, l'abbiamo fatto specialmente pensando all'amministrazione di partenza. Intanto sapete che per il comando ci vuole la volontà dell'interessato, dell'amministrazione che lo chiede, ma anche quella dell'amministrazione che lo rilascia, perché se il Comune di Bleggio Superiore piuttosto che di Trento dice no al comando, quello non si sposta, non può essere comandato, quindi vuol dire che c'è il consenso preventivo dell'amministrazione di partenza. I sei mesi li abbiamo messi per avere la certezza che restino lì, ma anche per sgravare l'amministrazione di partenza, la quale dice "o mi libero di una persona perché non mi serve", oppure a volte è imbarazzata perché la vorrebbe di ritorno e dice "liberino almeno il posto che allora faccio il pubblico concorso", mentre il comando resta il titolare del posto e blocca il procedimento del turn over e quindi i sei mesi obbediscono a questa duplice esigenza: una volta dato l'OK dell'amministrazione di partenza di liberargli il posto, e, da parte dell'interessato, avere una sicura stabilità nel posto, senza dover espletare il concorso pubblico. Certo, va usato con intelligenza, se usato con rapina, ma la rapina si esercita dopo che l'amministrazione di partenza ha già detto di sì e quindi sa che ormai quella persona è potenzialmente persa, quindi l'amministrazione si tutela dicendo "no, non ti dò il comando perché a me interessa" e quindi la discrezionalità dell'amministrazione di partenza è totale.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zur Abstimmung über den Artikel 8. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 12.

Bei 12 Enthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen ist der Artikel 8 genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione sull'articolo 8. Chi è a favore è pregato di alzare la mano.

Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 12 astenuti.

Con 12 astensioni ed il resto dei voti favorevoli l'art. 8 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zum Artikel 9. Er ist aufgehoben. Dann kommen wir zum Artikel 10. Ist ebenfalls aufgehoben.

Dann kommen wir zum Artikel 11, in neuer Formulierung von der Kommission.

Art. 11

(Ausgaben für das Personal und Lieferung der Einrichtung für den Betrieb der Friedensrichterämter)

1. Die von der Region in Anwendung der Bestimmungen des Artikels 3 Absätze 1, 2 und 3 und der Artikel 4, 5, 6, 7 und 8 bestrittenen Ausgaben werden vom Staat innerhalb der Grenzen vergütet, welche auf der Grundlage der entsprechenden Ausgaben vorbestimmt werden, die vom Staat durchschnittlich für die Friedensrichterämter bestritten werden.

2. Die Region besorgt die Bereitstellung der für den Betrieb der Friedensrichterämter notwendigen Einrichtungen und Dienste.

3. Die von der Region in Anwendung der Bestimmungen des Absatzes 2 bestrittenen Ausgaben werden im Sinne des Artikels 6 Absatz 9 des Legislativdekretes vom 16. März 1992, Nr. 267 vom Staat vergütet.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'art. 9 che risulta soppresso, Per cui passiamo all'art. 10, il quale risulta anch'esso essere soppresso.

E' ora all'esame l'art. 11 nella nuovo testo elaborato dalla commissione.

Art. 11

(Spese per il personale e la fornitura delle attrezzature per il funzionamento degli uffici del giudice di pace)

1. Le spese sostenute dalla Regione in conseguenza di quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono rimborsate dallo Stato entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace.

2. La Regione provvede alla fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici dei giudici di pace.

3. Le spese sostenute dalla Regione in conseguenza di quanto disposto dal comma 2 vengono rimborsate dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

PRÄSIDENT: Danke. Wer meldet sich zum Artikel 11 zu Wort. Niemand. Dann stimmen wir über den Artikel 11 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte zum Zeichen der Zustimmung die Hand erheben. Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 9.

Bei 9 Enthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen ist der Artikel 11 mehrheitlich genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie. Chi desidera intervenire in merito all'art. 11? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'art. 11. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? 9.

Con 9 astensioni e il resto di voti a favore l'art. 11 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 12:

Art. 12
(Finanzbestimmung)

1. Die Ausgabe für die Durchführung des Artikels 3 Absätze 1, 2 und 3 und der Artikel 4, 5, 6, 7, 8 und 11 wird ab der Gebarung 1994 durch eine jährliche Zuweisung gedeckt, die im Artikel 6 Absatz 9 des Legislativdekretes vom 16. März 1992, Nr. 267 für die Amtshandlungen betreffend die Errichtung des Friedensgerichtes vorgesehen ist.

PRESIDENTE: Passiamo all' art. 12:

Art. 12
(Norma finanziaria)

1. Alla copertura dell'onere per l'attuazione dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 ed 11, avente decorrenza dall'esercizio 1994, si provvede con l'assegnazione annuale prevista dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 per le funzioni relative all'istituzione del giudice di pace.

PRÄSIDENT: Danke schön. Sind Wortmeldungen zum Artikel 12. Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. Dann stimmen wir ab. Wer mit dem Artikel 12 einverstanden ist, möge die Hand erheben. Danke schön. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 4.

Bei 4 Enthaltungen ist der Artikel 12 genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie. Chi chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione.

Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 12, è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4.

Con 4 astensioni l'art. 12 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum Abschluß. Gibt es Stimmabgabeerklärungen? Der Abg. Rella.

Abg. Rella hat das Wort. Prego Consigliere. Es stimmt, er hat die Hand aufgehoben und gleichzeitig hat Abg. Benedikter gedrückt.

Abg. Rella hat das Wort.

PRESIDENTE: Siamo dunque arrivati alla fine. Dichiarazioni di voto? Prego, cons. Rella, a Lei la parola. Ne ha facoltà.

E' vero, Lei ha alzato la mano e contemporaneamente ha premuto il pulsante il cons. Benedikter.

La parola al cons. Rella.

RELLA: Grazie, signor Presidente. Non intendo fare una dichiarazione di voto che richiami quanto già è stato detto, è agli atti e non lo voglio richiamare, però ritengo che sia necessario che alla Commissione che ha esaminato il disegno di legge venga sottoposto per conoscenza preventiva all'attivazione del contenuto della legge le disposizioni regolamentari che eventualmente la Giunta dovesse fare, ritengo che dovrà farle, perché si tratta di procedure relative al personale di non trascurabile portata e delicatezza.

Dico questo perché il vizio delle Province autonome e della Regione di assumere per

chiamata è molto radicato e qui si apre la facoltà corrispondente ad una necessità, non metto in dubbio, che la Regione debba soddisfare di assumere personale proprio per avere la gestione di questo servizio fondamentale della magistratura, quello del giudice di pace. Se pensiamo quanto urgente sia la necessità, per esempio, di attivare uffici giudiziari che seguono la materia del lavoro in modo permanente e non precario, materia che oggi è gestita dai pretori onorari, dagli avvocati, che si alternano nel ruolo di difensore e giudicante, è una cosa assolutamente strana e comunque che non può durare a lungo, ritengo che questa sia una necessità che deve essere coperta dalla Regione, tuttavia pensiamo al fatto dell'art. 8 che abbiamo qui richiamato, siccome si tratta di personale dipendente che può essere comandato, non personale iscritto in ruolo degli enti di provenienza, personale dipendente...

(Interruzione)

RELLA: Meglio. Non lo so, chiedo che questa regolamentazione attuativa di questo articolato venga portato all'attenzione della Commissione e chiedo che per quanto riguarda la parte non definita da questo disegno di legge relativa al rapporto con il Ministero e con le Province per la definizione delle sedi, l'individuazione delle sedi opportune, la dotazione organica relativa, i tempi di attivazione, le nuove prese di posizione nei confronti del Governo, che, ripeto, non può con decreto che ha valenza su tutto il territorio nazionale, stabilire un rinvio dell'entrata in vigore del servizio per questo nostro territorio e per quello della Val d'Aosta, ritengo che questi atti debbano essere contestati anche con ricorso in via giurisdizionale.

Ritengo che vi sia una debolezza nel disegno di legge, oltre che un ritardo, è però atto importante, che quindi sosteniamo pur non votando a favore ed astenendoci per le alcune osservazioni che già abbiamo svolto, riteniamo che si potrebbero recuperare tempi, questo è un compito che va assunto dalla Giunta con maggiore decisione di quanta non ne abbia avuta finora rispetto ad un settore di attività che consideriamo di fondamentale importanza anche per il ruolo della Regione, legata com'è la questione anche alla gestione degli uffici tavolari e delle pratiche tavolari.

(Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter)

PRESIDENTE: In dichiarazione di voto la parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Mit diesem Gesetz vollzieht die Region die Zustimmung zu einer Prozedur, mit der ein gewöhnliches Staatsgesetz oder durch Durchführungsbestimmungen das Autonomiestatut abgeschafft werden kann. Wir haben gehört, daß sich der Verfassungsgerichtshof dem Aostatal gegenüber in einer ähnlichen Lage anscheinend doch noch einmal überlegt, ein Staatsgesetz abzuwarten. Außerdem haben wir gehört, daß der Verfassungsgerichtshof anscheinend, was den Artikel 5 derselben Durchführungsbestimmung betrifft, geurteilt hat, daß man mit Durchführungsbestimmungen nicht das Autonomiestatut abändern könne. Am 4. Februar 1992 habe ich hier im Landtag gesagt: "Einen netten Schwindel stellt dann der Artikel 5 dieser Durchführungsbestimmungen dar", und der Verfassungsgerichtshof hatte mir Recht gegeben. Der Art. 5 legt fest, daß das Land bestimmt, was jagdbar ist. Das Land hat ausschließliche Zuständigkeit und ist nur an internationale Vereinbarungen oder EG-Bestimmungen gebunden, sagen die Durchführungsbestimmungen. Wir wissen, daß die ausschließliche Zuständigkeit seit 1948 nicht nur an die internationalen Verpflichtungen, sondern auch an die sogenannten Reformgrundsätze und die Grundsätze der Rechtsordnung gebunden ist. Da können doch nicht mit Durchführungsbestimmungen die Grenzen der primären Zuständigkeit aufgehoben werden. Der Verfassungsgerichtshof hat das Staatsgesetz, welches festlegt, daß auch das Murmeltier in Italien nicht mehr als jagdbar erklärt worden ist, uns gegenüber bekräftigt.

Abg. Riz hat damals großartig angepriesen, daß mit Durchführungsbestimmungen erreicht worden sei, daß das Murmeltier und ich weiß nicht was noch, bei uns noch jagdbar sind. "Das Murmeltier könnt ihr wieder als jagdbar erklären, weil ihr euch nur an internationale Verpflichtungen halten müßt und nicht an die Reformgrundsätze, wie sie der Verfassungsgerichtshof bekräftigt hat." Vielleicht hat er das damals gesagt, damit die Jäger dem Paketabschluß zustimmen. Also eine Bauernfängerei ersten Ranges und der Verfassungsgerichtshof hat, wie ich gehört habe, hier die Durchführungsbestimmungen als nichtig erklärt, weil eben das nicht möglich ist und dasselbe müßte das Verfassungsgerichtshof auch hinsichtlich dieses Art. 6 der Durchführungsbestimmungen tun, welcher die Artikel 94, 95 und 96 des Autonomiestatutes abgeschafft hat. Die Region Trentino-Südtirol, welche die Verteidigung der Autonomie und Europa der Regionen immer hoch und heilig preist, hat nicht nur auf die Anfechtung verzichtet, sondern mit eigenem Gesetz eine ganz klare Verletzung des Autonomiestatutes vollzogen; deswegen stimmen wir dagegen.

(Con questo disegno di legge la Regione acconsente che una semplice legge ordinaria dello Stato o una norma di attuazione possa abrogare le disposizioni dello Statuto di autonomia. Come abbiamo sentito, la Corte costituzionale in una sua sentenza relativa alla Valle d'Aosta ha stabilito in una situazione analoga che è opportuno aspettare la relativa legge nazionale. Inoltre la Corte Costituzionale in merito all'art. 5 della stessa norma di attuazione ha affermato che non è possibile modificare con norma di attuazione lo Statuto di autonomia. Il 4 febbraio 1992 io dichiarai in Consiglio provinciale che l'art. 5 di questa norma di attuazione costituiva una vera e propria truffa. E la Corte costituzionale mi ha dato ragione. L'art. 5 stabilisce che la Provincia determina la selvaggina cacciabile. La Provincia ha competenza esclusiva ed è quindi solo vincolata ad accordi internazionali o a direttive CE, dicono le norme di attuazione. Noi sappiamo che dal 1948 la competenza esclusiva non è limitata solo agli obblighi internazionali, ma anche ai cosiddetti principi di riforma e ai principi dell'ordinamento giuridico. E con norma di attuazione non si possono quindi cancellare i limiti della competenza primaria. La Corte costituzionale ha quindi fatto valere anche nei nostri confronti la legge nazionale che stabilisce che la marmotta in Italia non può più essere cacciata.

L'on. Rizo allora si vantò del fatto che con norme di attuazione la marmotta ed altri animali da caccia che ora non ricordo potessero essere cacciati nella nostra Provincia. "Potete di nuovo dichiarare cacciabile la marmotta, in quanto dovete attenervi solo agli obblighi internazionali e non ai principi di riforma, quali quelli convalidati dalla Corte Costituzionale". Forse allora fece queste affermazioni perché i cacciatori acconsentissero alla chiusura del Pacchetto. Si trattava quindi di una campagna orchestrata appositamente per catturare le simpatie dei cacciatori. E la Corte costituzionale ha poi invalidato, come abbiamo sentito, le norme di attuazione, proprio perché non è possibile fare questo. E lo stesso lo dovrebbe fare la Corte costituzionale con l'art. 6 di questa norma di attuazione che ha abrogato di fatto gli artt. 94, 95 e 96 dello Statuto di autonomia. La Regione Trentino-Alto Adige che sempre innalza la bandiera della difesa dell'autonomia e dell'Europa delle Regioni, non solo ha rinunciato all'impugnazione, ma ha compiuto una chiara violazione dello Statuto di autonomia. Per questo motivo noi voteremo contro.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire in dichiarazione di voto? Nessuno.

Passiamo alla votazione per scrutinio segreto. Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione al disegno di legge n. 108:

votanti

58

schede favorevoli	45
schede contrarie	8
schede bianche	5

Il Consiglio approva.

Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: Disegni di legge n. 89-95-96. Sull'ordine dei lavori la parola al cons. Pinter.

PINTER: Volevo chiedere a questa Assemblea, se non era il caso di anticipare il punto n. 15 all'ordine del giorno: disegno di legge n. 88: "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", questo per la questione che stiamo tendendo con grande ritardo, tutte le amministrazioni comunali, oltre che quella regionale, una legge fondamentale per garantire maggiori regole di trasparenza per i cittadini per l'accesso ai documenti amministrativi, credo che siamo già notevolmente in ritardo e sarebbe il caso che permettessimo già in questi due giorni di riuscire ad affrontare questo disegno di legge, anche perché è abbastanza complesso.

PRESIDENTE: Sull'ordine dei lavori la parola al Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Nell'attesa di vedere di avere una risposta sul punto n. 3 dell'ordine del giorno, perché c'è un'ipotesi di accettare una proposta della Giunta provinciale di Bolzano di dare qualche mese di tempo perché approvi in via definitiva - ma voglio sentire qual è il vostro parere, al quale mi rimetto - concordo pienamente con il collega Pinter su questa proposta, però vi chiederei una piccola variante, cioè di fare prima il punto n. 4, che è una piccola legge urgente perché vorremmo anche in questo disegno di legge, sono già stati depositati gli emendamenti, inserire un ulteriore spostamento dei termini sulla legge del pacchetto famiglia che diventa urgente perché scade al 31 marzo. Quindi d'accordo su questa proposta, però prima fare il punto n. 4 all'ordine del giorno ed aspetto la risposta dei colleghi del M.S.I. sull'ipotesi di spostare, non rinviare sine die - di due mesi il punto n. 3 dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Signor Presidente e collega Pinter, devo applicare il Regolamento, se non c'è il consenso da parte dei proponenti devo continuare con l'ordine del giorno. Se c'è l'assenso da parte dei proponenti dei disegni di legge n. 89-95-96 è chiaro che la Presidenza propone al Consiglio l'anticipazione del punto richiesto dal collega Pinter.

Sull'ordine dei lavori la parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, le devo una risposta ed al tempo stesso le faccio una proposta. La proposta consisterebbe in questo, mi pare di interpretare anche il volere del gruppo, avendo a disposizione circa 50 minuti proporremmo di fare il punto n. 4, come proposto da lei, signor Presidente, e nel pomeriggio di affrontare il punto n. 3 e quindi a nome del gruppo e come primo firmatario non mi sento nella condizione di dover accettare un ulteriore rinvio, perché, signor Presidente, qui abbiamo affrontato questo argomento due volte attraverso due disegni di legge che abbiamo presentato. Lo abbiamo affrontato attraverso l'approvazione di un ordine del giorno presentato dal collega Craffonara, il quale si impegnava a far sì che entro il 30 giugno del 1992 fosse presentato un disegno di legge, la Commissione ha licenziato il disegno di legge il 16 settembre 1992, siamo ormai nel marzo del 1993 e chi è colpa del suo mal pianga se stesso, ognuno si assuma le proprie responsabilità, se una parte della maggioranza intende votare contro perché non è pronta, che voti contro, però non accettiamo ulteriori spostamenti, perché a questo punto prenderemmo in giro noi stessi e non intendo essere così diabolico da teorizzare una presa in giro di me stesso, siccome ritengo di

essere una persona seria non posso accettare di prendermi in giro. A ciascuno il suo, signor Presidente.

PRESIDENTE: Cons. Taverna, se ho capito bene lei acconsente che si anticipi il punto n. 4 e successivamente si riprenda il punto n. 3. Non è d'accordo di anticipare il punto n. 15, come richiesto dal cons. Pinter. Faccio presente all'aula che tutti gli altri proponenti devono essere d'accordo.

Sull'ordine dei lavori la parola al Presidente Andreolli.

ANDREOLLI: Per la verità concordo su questa proposta. Il collega non si è opposto all'anticipo della proposta del cons. Pinter, per precisione ha detto che non accetta di non fare il punto n. 3 all'ordine del giorno, quindi mi pare che la proposta del cons. Pinter, da me condivisa, resti ancora aperta, poi sarà l'aula a decidere una volta che avremo affrontato i punti n. 3 e 4.

PRESIDENTE: Le cose sono molto chiare. Chiedo al Consiglio di anticipare il punto n. 4 perché c'è l'assenso del proponente del punto n. 3, nel pomeriggio si riprende sul punto n. 3 dell'ordine del giorno, ulteriori richieste verranno avanzate dopo la trattazione dei punti nn. 3 e 4 dell'ordine del giorno. Su questo siamo tutti d'accordo? Bene, allora passiamo al punto n. 4 dell'ordine del giorno: **Disegno di legge n. 100: Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 21, recante "Norme concernenti i Collegi dei revisori delle Unità Sanitarie Locali"** (presentato dalla Giunta regionale). La parola alla Giunta regionale per la lettura della relazione.

MORANDINI: Le modifiche al vigente testo della L.R. 26 agosto 1988, n. 21, che la Giunta regionale propone con il presente disegno di legge, sono intese a conseguire principalmente due finalità.

Da un lato si vuole assicurare anche nelle U.S.L. che l'attività di controllo dei rendiconti, della regolarità delle scritture e le altre incombenze affidate ai revisori avvengano ad opera di persone la cui professionalità ed esperienza possa garantire senza ombra di dubbio lo svolgimento approfondito delle incombenze medesime.

Per questo motivo si intende prevedere espressamente che il componente del Collegio di nomina della Giunta provinciale deve appartenere ad uno degli ordini professionali od albi di professionisti specificamente operanti nel settore contabile-finanziario. Contemporaneamente si ritiene opportuno - per evitare cumuli di incarichi contemporanei e l'eccessiva reiterazione della nomina a revisore con riferimento alla stessa U.S.L. - prevedere in legge che i revisori delle U.S.L. operanti in Regione non possano ricoprire nello stesso tempo più di due incarichi e che la loro nomina è rinnovabile, rispetto ad una medesima U.S.L., per non più di una volta.

Tutte le modifiche sopra illustrate - le quali costituiscono le innovazioni apportate al testo dell'art. 2 della L.R. n. 21/1988 mediante l'art. 2 del presente disegno di legge - si presentano in sintonia con i principi dettati per i Comuni e gli altri enti locali dalla legge n. 142/1990.

Anche se da un punto di vista strettamente giuridico tali principi non debbono essere considerati vincolanti per le U.S.L. - vuoi per la competenza primaria della Regione in materia, vuoi perché i principi stessi sono dettati nei riguardi di settori che esulano a stretto rigore dal campo della sanità - tuttavia la Giunta ritiene che ad essi vada data applicazione anche nelle U.S.L..

L'omogeneità della normativa regionale in tema di controllo interno della contabilità tenuta da enti ed organi nei confronti dei quali la Regione esercita la potestà legislativa ordinamentale non potrà che portare effetti positivi, sia per quanto concerne i risultati delle verifiche esperite dai revisori dei conti, sia per la possibilità di più facile intercambiabilità dei revisori stessi negli incarichi ricoperti negli uni e negli altri organismi.

La seconda finalità che si intende perseguire con il presente disegno di legge, in un certo senso complementare a quella già esposta, è l'adeguamento dei compensi dei revisori, in considerazione dell'impegno e del tempo necessari per l'espletamento in modo adeguato delle mansioni

loro affidate. Per soddisfare tale esigenza appare necessario modificare l'articolo 7 della L.R. n. 21/1988 in conformità a quanto previsto nell'articolo 6 del disegno di legge.

Dal momento che non appaiono più congrui gli importi stabiliti dall'art. 7 della L.R. n. 21/1988 e considerato altresì che il tipo di mansioni affidate ai revisori non sembra tale da poter equitativamente condurre ad una determinazione dei compensi rigida ed uniforme, sulla base di elementi oggettivamente quantificabili - quale è l'indennità prevista dal citato articolo 7 secondo il disposto attualmente vigente, nel quale l'entità della indennità stessa è differenziata unicamente sulla base della popolazione delle U.S.L. - si è ritenuto, con il presente disegno di legge, di demandare la determinazione delle indennità in discorso alle Giunte provinciali, le quali ne fisseranno gli importi, con riferimento alle U.S.L. di rispettiva competenza, tenuto conto delle dimensioni, della popolazione e del volume di bilancio della U.S.L. in cui viene esercitata la funzione di revisione

Nella modifica proposta con il presente disegno di legge è inoltre stabilito che, in vista della deliberazione dei compensi, le Giunte provinciali acquisiscano in merito il parere degli Ordini professionali sopra ricordati.

Le altre modifiche alla L.R. n. 21 contenute nel disegno di legge rispondono ad esigenze di carattere tecnico.

Tenuto conto che, successivamente all'approvazione della normativa regionale sui revisori dei conti, la legislazione nazionale ha avviato un considerevole processo modificativo delle U.S.L. a livello ordinamentale, sia pure di carattere transitorio, e tenuto conto altresì che l'attuale assetto istituzionale appare destinato a durare solo fino all'approvazione della riforma del Servizio sanitario nazionale, si ritiene che debba essere soppresso il riferimento che nella L.R. n. 21 viene più volte espressamente effettuato ai Comitati di gestione, così come va tolto dal testo della legge regionale, in quanto non più rispondente all'attuale assetto degli organi delle U.S.L., la citazione degli enti dei quali le U.S.L. medesime erano emanazione secondo i principi della legge n. 833/1978, recepiti a livello regionale con la L.R. n. 6/1990, e cioè i Comuni, le Associazioni di Comuni ed i Comprensori.

Si ritiene che la nuova formulazione proposta nel disegno di legge per il testo di tutti gli articoli della L.R. n. 21/1988 ricomprendenti le citazioni menzionate ben si attagli, per il suo carattere generico, sia all'attuale situazione normativa, nella quale la gestione delle U.S.L. è affidata ad amministratori straordinari, sia a quella che potrà derivare dall'approvazione del nuovo assetto della sanità a seguito della riforma nazionale. All'esposta esigenza fanno fronte le modifiche contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge.

Infine, onde consentire la possibilità a tutti di prendere immediata e diretta conoscenza del testo vigente della normativa sui revisori dei conti delle U.S.L., l'articolo 7 autorizza la Giunta regionale a compilare il testo coordinato della L.R. n. 21 e delle modifiche ad essa apportate con la normativa qui proposta.

La Giunta si augura che il Consiglio regionale, condividendo le motivazioni esposte, voglia dare rapida approvazione al disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della II^a Commissione legislativa, cons. Negherbon, per la lettura della relazione.

NEGHERBON:

Relazione

La II^a Commissione legislativa ha esaminato nella seduta del 19 gennaio 1993 il disegno di legge n. 100, concernente Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 21, recante "Norme concernenti i Collegi dei revisori delle Unità Sanitarie Locali".

Previa breve delucidazione del significato del provvedimento da parte del rappresentante della Giunta e l'illustrazione degli emendamenti proposti alla Commissione, i quali si sono resi necessari data la recente emanazione di una norma nazionale, da recepire nel contesto del disegno di legge, l'assessore Morandini ha fatto notare ai commissari che il disegno di legge n. 100 rappresenta un doveroso adeguamento alla legislazione statale.

Il cons. Benedikter si è dichiarato sostanzialmente d'accordo con la normativa proposta, eccedendo però che all'art. 5 la Giunta regionale ha ommesso la partecipazione dei Consigli comunali, peraltro prevista dalla legge nazionale, annunciando voto contrario qualora non venisse accolto un suo emendamento in tal senso.

I conss. Tribus e Taverna hanno espresso perplessità in ordine alle indennità previste per i revisori dei conti, risultando queste agganciate agli emolumenti del soggetto al quale sono normativamente attribuiti i poteri di gestione dell'USL, emolumenti che risultano essere già di per sé sproporzionati.

Nella discussione articolata la Commissione ha accolto a maggioranza gli emendamenti presentati dall'assessore Morandini agli artt. 2, 4 e 6, approvando infine nel suo complesso il provvedimento con il voto contrario del cons. Benedikter e le astensioni dei conss. Meraner, Taverna e Tribus.

Si rimette pertanto il disegno di legge all'ulteriore esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Al disegno di legge è stata presentata una relazione di minoranza da parte del cons. Benedikter, al quale dò la parola per la lettura.

BENEDIKTER: Im Art. 5 des Entwurfs mit Bezugnahme auf Gemeinderat, Generalversammlung, Versammlung der Berggemeinschaften usw., im Art. 5, zweiter Absatz, Buchstabe a) und e) des Regionalgesetzes vom 26. August 1988, Nr. 21, womit die Revisorenkollegien eingerichtet worden sind, wird ein Passus gestrichen, d.h. das Kollegium braucht diesen Gemeindeorganen nicht mehr den dreimonatlichen Bericht über die Verwaltung und Rechnungsführung der einschlägigen Sanitätseinheit zu senden, weil die Gemeinden mit den Sanitätseinheiten ohnehin nichts mehr zu tun haben.

Das stimmt nicht. Im Regionalgesetz vom 30. April 1980, Nr. 6, über die Ordnung der Sanitätseinheiten heißt es im Art. 2:

"Die Sanitätseinheit ist Tätigkeitsstruktur:

1. der einzelnen Gemeinde, wenn das Tätigkeitsgebiet der Sanitätseinheit mit dem Gemeindegebiet zusammenfällt;
2. der Gemeindevereinigung, wenn das Tätigkeitsgebiet der Sanitätseinheit mehrere Gemeinden umfaßt, unbeschadet der Vorschriften der folgenden Ziffern 3 und 4;
3. der im Art. 7 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279, ..."

Gerade im Hinblick auf die Reform enthält das Regionalgesetz vom 14. August 1986, Nr. 5, "Übergangsbestimmungen in Erwartung der Reform der örtlichen Sanitätseinheiten", im Art. 1 folgenden ersten und zweiten Absatz, wo die Sanitätseinheit als Tätigkeitsstruktur der Gemeindenvereinigung bestätigt wird:

1. In Erwartung der institutionellen Reformen der lokalen Sanitätseinheiten der Region und für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes werden in den Gebieten, in denen im Sinne des Regionalgesetzes vom 30. April 1980, Nr. 6, die lokale Sanitätseinheit Tätigkeitsstruktur der Gemeindenvereinigung ist, die der Vollversammlung und dem Verwaltungsrat zustehenden Befugnisse von einem außerordentlichen Verwaltungsrat ausgeübt, welcher

aus acht Mitgliedern besteht, von denen einer die Obliegenheiten eines stellvertretenden Vorsitzenden hat, und welcher vom Landesausschuß unter Personen ernannt wird, die eine angemessene Erfahrung auf dem Sachgebiet der Verwaltung haben müssen.

2. Sechs Mitglieder werden unter Personen ausgewählt, die von den Bürgermeistern der Gemeinden gemeinsam namhaft gemacht werden, welche sich im Gebiet der lokalen Sanitätseinheit befinden. Die Bürgermeister der Gemeinden, in denen die lokalen Sanitätseinheiten ihren Sitz haben, machen drei Personen namhaft; die Bürgermeister der anderen Gemeinden machen eine Person namhaft."

Dazu kommt die neue Gemeindeordnung der Region (Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1) im Sinne des Staatsgesetzes vom 8. Juni 1990, Nr. 142, zur Verwirklichung des im Art. 128 der Verfassung festgelegten Grundsatzes der Gemeindeautonomie, wonach gemäß Art. 2 Absatz 2 der Gemeinde sämtliche Verwaltungsfunktionen, welche die Bevölkerung und das Gebiet der Gemeinde betreffen, obliegen, soweit diese Funktionen, wenn sie in die Gesetzgebungsbefugnis des Staates fallen, nicht ausdrücklich anderen Trägern staatlichen Rechts übertragen sind. Das gleiche gilt logischerweise umso mehr für die in die Gesetzgebungsbefugnis der Provinzen fallenden Funktionen, wobei im selben Absatz 2 vorgesehen ist, daß sie mit Zustimmung beider Provinzen auf die Gemeinden nicht nur delegiert, sondern in Autonomie übertragen werden sollen.

Es ist einfach unverständlich, wieso im selben Augenblick, wo das Regionalgesetz über die Verwirklichung der Gemeindeautonomie endlich in Kraft tritt, die Regionalbürokratie nichts besseres weiß, als das Mitspracherecht der Gemeinden in der Verwaltung der Sanitätseinheiten abzuschaffen, wahrhaftig ein nicht zu überbietender Widerspruch, als ob für die gesundheitlichen Belange der Bevölkerung nicht elementar örtlich Sorge getragen werden müßte. Wenn im Art. 16 der regionalen Gemeindeordnung der Bürgermeister zuständig ist für Notverordnungen hinsichtlich Gesundheitswesen und Hygiene, und zwar, zum Unterschied vom Staatsgesetz, nicht als Vertreter der Regierung (*ufficiale del Governo*), so deswegen, weil anerkannt worden ist, daß diese Belange zur Autonomie gehören und im Rahmen derselben, soweit örtlich machbar, in die Verantwortung der Gemeinden fallen.

Der Art. 5 des Gesetzentwurfs sollte daher zurückgezogen werden.

(Con l'art. 5 del disegno di legge sopraindicato viene soppresso il riferimento al Consiglio comunale, all'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni, all'Assemblea delle Comunità montane ecc., contenuto nell'art. 5, comma 2, lettera a) ed e) della Legge regionale 26 agosto 1988, n. 21 che introduce i Collegi dei revisori. Ciò significa che il Collegio non dovrà più inviare a tali organi comunali la relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'Unità Sanitaria Locale, in quanto i Comuni non avranno più nulla a che fare con le Unità Sanitarie Locali.

Questo non corrisponde al vero. Nella Legge regionale n. 6 del 30 aprile 1980 sull'Ordinamento delle Unità Sanitarie Locali, all'art. 2 si specifica quanto segue:

"L'Unità Sanitaria Locale è struttura operativa:

1) del Comune singolo, quando l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale coincide con il territorio comunale;

2) dell'Associazione dei Comuni, quando l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale comprende più Comuni, salvo quanto stabilito ai successivi nn. 3 e 4;

3) dell'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, concernente le Comunità montane...."

E proprio in vista della futura riforma sanitaria, la Legge regionale n. 15 del 14 agosto 1986 recante "Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma delle U.S.L." prevedeva all'art. 1, primo e secondo comma, che L'Unità Sanitaria Locale fosse una struttura operativa

dell'Associazione dei Comuni:

"1. Nell'attesa della riforma istituzionale delle Unità Sanitarie Locali della Regione e per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei territori in cui, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6 L'Unità Sanitaria Locale è struttura operativa dell'Associazione dei Comuni, le attribuzioni spettanti all'Assemblea generale e al Comitato di gestione sono esercitate da un Comitato straordinario di gestione composto di otto membri, di cui uno con funzioni di Vicepresidente, nominato dalla Giunta provinciale fra persone aventi adeguata esperienza in materia di amministrazione.

2. Sei membri sono scelti fra persone designate dai Sindaci dei Comuni compresi nel territorio delle Unità Sanitarie Locali. I sindaci dei Comuni in cui hanno sede le Unità Sanitarie Locali designano tre persone, i Sindaci degli altri Comuni una persona."

Nondimeno va ricordato anche il nuovo Ordinamento dei Comuni della Regione (Legge regionale n. 1 del 4 gennaio 1993) in recepimento della Legge N. 142 dell'8 giugno 1990 ed in attuazione del principio insito nell'art. 128 della Costituzione sull'autonomia comunale, il quale all'art. 2, comma 2 stabilisce che spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, salvo che queste funzioni non siano state espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale nelle materie riservate alla competenza legislativa dello Stato. Lo stesso vale quindi ancor più per le funzioni rientranti nella competenza legislativa delle Province, essendo previsto allo stesso comma 2 che tali funzioni dovranno non solo essere delegate ai Comuni previo consenso delle Province, ma anche trasferite autonomamente.

E' pertanto incomprensibile che proprio nel momento in cui entra finalmente in vigore la Legge regionale sulla autonomia comunale, la burocrazia regionale si appresti ad abolire il diritto dei Comuni di partecipare all'amministrazione delle Unità Sanitarie Locali. Questa è dunque una palese contraddizione; come se i problemi sanitari della popolazione non dovessero essere affrontati a livello locale! E se all'art. 18 del nuovo Ordinamento dei Comuni il sindaco adotta, non più quale ufficiale del Governo (a differenza della legge nazionale), ma nell'ambito dei provvedimenti contingibili spettanti al sindaco, i provvedimenti urgenti in materia di igiene e sanità pubblica ecc., allora questo dimostra che queste fattispecie rientrano nell'ambito dell'autonomia e, qualora attuabili a livello locale, nella responsabilità dei Comuni.

Per le suesposte ragioni l'art. 5 del disegno di legge dovrebbe essere stralciato.)

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge.

La parola all'assessore Morandini.

MORANDINI: Grazie, signor Presidente. Intendo solo rendere ragione all'aula delle modifiche intervenute durante l'iter in Commissione, perché, come l'aula vede, sono stati apportati alcuni emendamenti che sono di fatto emendamenti dovuti, nel senso che di fronte ai due fini che si prefigge il presente disegno di legge, e cioè quello di garantire la professionalità dei revisori dei conti e di portare un adeguamento dei relativi compensi, visto che oggi appaiono assolutamente insufficienti, dal momento della presentazione del disegno di legge al momento della discussione in aula è stata approvata a livello nazionale una normativa che induce ad un adeguamento ad essa e questa fa riferimento in particolare a due aspetti: uno è quello che riguarda il criterio della professionalità nel senso che si fa riferimento unicamente al registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 88 del 1992, in cui, come sapete, trova allocazione tutta una serie di professionisti che sono previsti nell'art. 11 dello stesso decreto legislativo n. 88 del 1992 e l'altro è il riferimento al fatto che le indennità bisogna far sì che, per quanto adeguate, comunque non superino i limiti fissati a livello nazionale per tutti i revisori. Era questa la questione per cui sono stati apportati emendamenti in Commissione, nel corso della discussione mi permetterò anche di interloquire nei confronti del collega Benedikter che

comprensibilmente ha esposto le sue opinioni sul tema.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Chiudo la discussione generale e votiamo il passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

Con nessun voto contrario, 8 astensioni e tutti gli altri favorevoli è approvato.

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 21 è sostituito dal seguente:

"Art. 1
(Istituzione)

1. Agli organi dell'Unità Sanitaria Locale previsti dalla legislazione vigente è aggiunto il Collegio dei revisori."

Art. 1

1. Der Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 26. August 1988, Nr. 21 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Art. 1
(Errichtung)

1. Den in der geltenden Gesetzgebung vorgesehenen Organen der lokalen Sanitätseinheiten wird das Rechnungsprüferkollegium hinzugefügt."

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 1?

La parola al cons. Rella.

RELLA: Signor Presidente, non sono intervenuto in discussione generale, anche se ritengo rilevanti le osservazioni...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Mi scusi, cons. Rella, se la interrompo. Prego i colleghi di recarsi fuori dall'aula qualora intendessero discutere o parlare d'altro.

RELLA: Non sono intervenuto in discussione generale, non avendo tra l'altro seguito in Commissione il disegno di legge, pur ritenendo di notevole rilievo le osservazioni fatte dalla relazione di minoranza. Mi rendo conto che si tratta per qualche aspetto di adeguare alla normativa sulle nuove figure dei revisori contabili, così oggi si chiamano dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del gennaio 1992, decreto che è entrato in vigore il primo gennaio 1993, perché non mi è chiaro l'effetto di questa impostazione, in particolare quella prevista all'art. 2, ma anche come ricordato dal collega Benedikter all'art. 5, relativamente alla nuova condizione trentina. Abbiamo una condizione assolutamente nuova, dopo l'approvazione della legge di riforma del piano sanitario provinciale e cioè avremo una sola Unità Sanitaria Locale che avrà dimensione provinciale, la composizione del collegio dei revisori di una Unità

Sanitaria Locale territoriale limitata interessante 50.000 utenti, poniamo caso, ha una valenza ed una funzione diverse nel giudizio di quella a dimensione provinciale, 450.000 utenti, da tutti i punti di vista, cioè la quantità di tempo richiesta, forse anche la composizione numerica del collegio, posto che ritengo movimentando 900 miliardi di spesa annua ed interessando diverse migliaia di addetti ed essendo sostanzialmente l'unico organismo che potrà svolgere un controllo nei confronti della nuova figura dell'amministratore unico, manager, questo collegio viene ad assumere una rilevanza fondamentale e delicatissima, secondo me si tratta di una struttura che dovrà avere qualche supporto operante a tempo pieno.

Siamo come partito per il superamento dei consigli di amministrazione di tutti gli enti che abbiano una funzione gestionale esecutiva e siamo perché si arrivi ad una figura di alta professionalità corrispondente all'alta responsabilità, potere, dovere congiunto, individuato in modo chiarissimo nell'amministratore unico, il quale risponde ed è però organo dinamicissimo, può affrontare i problemi man mano che sorgono, avendo come referente un comitato scientifico di esperti che controlla l'operatività del servizio, la sua funzionalità ed i suoi difetti, che relaziona alla Giunta provinciale rispettivamente al Consiglio. La Giunta provinciale è l'organo che detiene il piano, ha il potere di pianificare e di programmare il servizio, di dare direttive di modificazione sostanziale nel servizio, l'amministratore, il responsabile o il manager, questa nuova figura individuata in campo nazionale ed anche locale, è l'organo che ha su di sé una responsabilità enorme, ma anche una potestà enorme e dinamica d'azione. Dunque abbiamo un controllo scientifico sulla bontà, una sorta di giudizio di bilancio: funziona il servizio? Ha la qualità ottimali? Bisogna intervenire per correggere gli indirizzi? Questa è l'analisi che fa il comitato scientifico.

Chi controlla l'operatività complessiva di una macchina così grossa? Badate, colleghi, è il settore di maggiore rilievo sociale, di più grande dimensione, interessa tutti i cittadini, ha il numero più alto di addetti rispetto a qualunque altro settore della pubblica amministrazione, è sicuramente uno dei più delicati, assieme a quello dell'istruzione e credo anche della giustizia, però di servizi sociali alla persona sicuramente questo è di dimensioni enormi, allora il collegio dei revisori, specialmente se l'Unità Sanitaria è unica provinciale, Presidente Andreoli, e le dimensioni sono quelle di cui stiamo parlando, 900 miliardi, secondo me non si può procedere semplicemente emendando l'attuale impianto dal punto di vista formale: la denominazione dei revisori dei conti che diventano revisori contabili. Non sono più gli iscritti agli albi, ma soltanto quelli riconosciuti - così ha emendato la Commissione - tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili e così via, secondo me qui c'è da ripensare la composizione, oppure la composizione è determinata con legge provinciale e nasce un conflitto, cioè la competenza ordinamentale della Regione, la Provincia fa una legge di riforma sostanziale, cambia l'intera fisionomia dell'impianto precedente e naturalmente corrispondentemente ad una nuova figura amministrativa o gestionale deve prevedere una nuova forma del controllo.

Signor Presidente, mi rendo conto che la questione è urgente, non so se l'argomento sia stato adeguatamente considerato anche in Commissione e se non si tratti di sospendere la votazione dell'articolo per trovare una soluzione più corrispondente, non so se il disegno di legge può ritornare in Commissione, se si tratta semplicemente di sospenderlo, so anch'io che non sono tempi felici per rinviare le cose in Commissione, perché c'è il rischio che non ritornino più in aula, non mi nascondo dietro un dito, so che questo rischio c'è, però la situazione non va bene, ci vorrebbe quanto meno una norma che consentisse l'adeguamento con atto provinciale di questo organo in rapporto alle modificazioni intervenute nella strutturazione del servizio sanitario, potrebbe essere un'articolo di delega, però credo che non si possa trattare questo argomento come se ancora ci fossero...

(Interruzione)

RELLA: Mi ascolta, Presidente Tretter? Sto facendo una proposta procedurale, non so - ripeto - se si

può andare avanti a testa bassa come se avessimo, per esempio, ancora in Trentino 11 Unità Sanitarie Locali. Ne avremo una sola, le cose sono cambiate, allora o si trova il meccanismo di delega alla Provincia per l'eventuale adeguamento con legge provinciale, posto che è rischioso tornare in Commissione con il disegno di legge, oppure sospendendo per qualche ora si introduce una modifica ragionata su questa situazione.

Confesso che non ricordo quale sia l'attuale previsione normativa, se si tratta di 3 revisori dei conti nella legge che stiamo modificando, se si tratta di 3 su un organo che gestisce 900 miliardi ho qualche dubbio sull'adeguatezza e per esempio se si tratta di assegnare a questi revisori il 10% dell'indennità che spetta al manager, questione censurata mi pare in Commissione dai cons. Taverna e Meraner o forse Benedikter, forse non siamo invece nelle condizioni ottimali, cioè credo che ai revisori di una gestione da 900 miliardi e da 5 o 6000 addetti ci sia bisogno di assegnare un adeguato compenso richiedendo un adeguato impegno. So che ci sono dimissioni dei revisori attuali delle Unità Sanitarie Locali, perché è richiesto un tempo di impegno non adeguatamente remunerato, pensiamo se da 11 passiamo a una che cosa succede.

Ecco perché, signor Presidente, ritengo che meriterebbe forse di pensare un po' sulla cosa, potremmo rinviare di qualche ora la questione, se il Consiglio fosse d'accordo, però credo che sia saggio non procedere a testa bassa, perché poi ci troveremmo impacciati, nelle condizioni che a livello di Consiglio provinciale di Trento, che ha fatto la recente riforma sostanziosa che modifica radicalmente le condizioni, ci troveremmo nella necessità di prevedere qualcosa che però non è nelle competenze della provincia definire, ma è competenza della Regione. O emendare o introdurre un articolo nuovo, comunque ripensarla, perché ho sentito l'assessore provinciale di Trento e mi sono reso conto che sulla questione non era stata fatta una valutazione aggiornata. Il disegno di legge della Giunta regionale precede la riforma adottata dal Consiglio provinciale di Trento, alla luce di quanto è avvenuto secondo me è bene ragionare per un'eventuale modifica.

Quindi, signor Presidente, propongo che d'intesa con la Giunta si sospenda per qualche ora la trattazione del disegno di legge per trovare la soluzione adeguata.

PRESIDENTE: La parola al cons. Negherbon.

NEGHERBON: Grazie, signor Presidente. Collegandomi a questa ultima richiesta pervenuta dall'oratore che mi ha preceduto, per la verità non ho ben compreso l'intenzione di questa richiesta di sospensione, al fine di collegare questa legge che veniamo proponendo qui in Consiglio regionale con l'intervenuta legge della Provincia di Trento in materia sanitaria.

A questo proposito volevo ricordare al cons. Rella che la legge provinciale in materia di sanità votata in Consiglio provinciale il mese scorso, mi pare, faceva riferimento ai decreti legislativi intervenuti in sede nazionale nel 1992, in particolare al decreto legislativo n. 88 del 27 gennaio del 1992, che prevedeva una rivoluzione del sistema sanitario nazionale ed in questo decreto erano previste alcune trasformazioni di organi e di competenze all'interno del sistema sanitario e venivano individuati compiti e competenze che riguardavano pure i collegi dei revisori dei conti, che dovevano essere regolamentati sia nel loro funzionamento, sia nelle indennità con leggi dei Consigli provinciali. Questo è avvenuto, la legge provinciale ha stabilito ed ha ordinamentato il funzionamento dei revisori del collegio dei revisori dei conti proprio recependo le previsioni del decreto legislativo n. 88 del 1992.

Per quanto riguarda invece le riserve avanzate dal cons. Benedikter e riportate estesamente nella sua relazione di minoranza, apprezzo questa sua espressione di politica ed anche di valutazione positiva intorno alla partecipazione dei Comuni rispetto alla gestione ed all'esercizio dell'attività sanitaria. Caro cons. Benedikter, mi trovo d'accordo ed in sintonia con lei nella sua individuazione o visione di un servizio sanitario gestito dai Comuni, più a contatto con la popolazione, con una gestione più partecipata e quindi che veda coinvolto oltre all'utente la partecipazione anche

direzionale e gestionale per quanto riguarda la funzione politica dei consigli comunali e nell'interno delle Unità Sanitarie Locali, che dovrebbero essere espressione dell'ente territoriale e mi trovo d'accordo con questa sua visione, però purtroppo è intervenuto un decreto legislativo nazionale, il n. 510 e precedentemente il n. 88, che cancella questo tipo di previsione legislativa e rivoluziona l'impostazione politico-organizzativa della vecchia Unità Sanitaria Locale, rivoluziona la previsione della collocazione dei poteri prevista dalla legge n. 833 del 1978, in quanto nella precedente legge i poteri relativi alla gestione della sanità erano da riferire ai Comuni, ai loro Consorzi, alle Comunità montane, ora, invece, con il nuovo decreto legislativo detti poteri sono collocati in capite alle Regioni, sia per quanto riguarda l'organizzazione, sia per quanto riguarda il finanziamento e quindi anche la possibilità di attivare ticket e quant'altro è collocata a livello regionale, quindi c'è una netta inversione di tendenza e quindi di posizione e collocazione di poteri e di possibilità di intervento deliberativo e legislativo. Allora non ha più senso nemmeno il collegamento con la 142 che stabilisce anche in ordine alle competenze relative ai revisori dei conti specifiche funzioni e specifiche modalità di nomina dei collegi dei revisori dei conti, sui quali mi trovo d'accordo per la trasparenza, per la funzionalità, per la competenza, cons. Rella, da lei molte volte citata nel suo intervento, però qui c'è un preciso dispositivo derivante dagli ultimi decreti legislativi, ivi compreso il decreto n. 510 del 30 dicembre 1992 che imputa in un articolo specifico di quel decreto la nomina e le compensi dei collegi dei revisori dei conti con l'individuazione di un collegio nazionale nel quale vengono inseriti tutti i nominativi a livello nazionale ed è a quelli che è necessario attingere.

Questa è la situazione legislativa e normativa nazionale vigente noi abbiamo competenza secondaria, concorrente come Provincia e come Regione abbiamo delle competenze ordinamentali, quindi in virtù di queste competenze e rispondendo ai doveri ed alle precise competenze della Regione non possiamo fare altro che legiferare in termini ordinamentali, consentendo alle Regioni, come è il caso di questa legge, e consentendo alle Province di legiferare nel merito secondo le proprie competenze nella gestione della sanità.

Quindi nella legge provinciale viene previsto un apposito capitolo riguardante la nomina dei revisori dei conti, le competenze e le funzioni, che si collegano con i decreti legislativi intervenuti.

Sono anche convinto, assessore Morandini, che questi decreti legislativi debbano essere modificati e lo saranno, c'è un dibattito molto intenso a livello nazionale, le posizioni dei partiti, nemmeno di quelli di maggioranza, non sono tutte collocate sulla stessa linea, sappiamo che è stata avviata una raccolta di firme per un referendum per cancellare il decreto n. 510, che è quello che specifica più puntualmente le funzioni del nuovo ordinamento delle Unità Sanitarie Locali o delle Aziende sanitarie, per Trento non si parla più di Unità Sanitarie Locali, ma di Azienda unica, e comunque questo decreto n. 510 viene impugnato dal punto di vista politico e da alcune forze politiche, come il P.D.S., parte della D.C., il M.S.I. ed altre forze che ora non ricordo, ma nello stesso tempo 5 Regioni della Repubblica italiana hanno impugnato il decreto e chiedono la sua completa revisione.

Quindi mi rendo conto che è una situazione in notevole evoluzione e senz'altro anche la legge provinciale di Trento testé approvata, che si allinea forse troppo pedissequamente alle previsioni dei decreti, dovrà trovare nel futuro molto vicino delle modifiche sostanziali per il funzionamento e per la gestione della sanità in Provincia di Trento, però per quanto riguarda i compiti, le competenze ed i doveri della Giunta e del Consiglio regionale non c'è altro nel momento attuale che accogliere un decreto legislativo che è legge dello Stato, che nel momento attuale ha la potestà della gestione della sanità in termini generali, anche nelle Regioni a statuto speciale, come la nostra, dove le Province hanno potestà concorrente.

PRESIDENTE: Sono le ore 12.58, sospendo i lavori. La seduta riprenderà alle ore 15.00.

(ore 12.59)

(ore 15.10)

Vorsitzender: Präsident Peterlini
Presidenza del Presidente Peterlini

PRÄSIDENT: Wir beginnen mit den Arbeiten. Ich bitte um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Proseguiamo i lavori. Si proceda all'appello nominale.

BENUSSI: (segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Ich bitte Platz zu nehmen. Wir setzen jetzt die Arbeiten fort. Bitte um ein bißchen Ruhe.

Wir setzen jetzt die Arbeiten fort. Abg. Benedikter hat das Wort zum Artikel 1.

PRESIDENTE: Prego, i sigg. consiglieri di voler prendere posto. Proseguiamo i lavori. Un po' di silenzio, per favore.

Proseguiamo i lavori. Il cons. Benedikter ha la parola sull'art. 1.

BENEDIKTER: Ich fühle mich verpflichtet vor allem Abg. Negherbon zu antworten. Es stimmt nicht, daß die Staatsgesetze, die erlassen worden sind, teilweise eine Sanitätsreform eingeleitet haben. Die eigentliche umfassendere Reform ist noch unterwegs. Es stimmt nicht, daß diese Staatsgesetze sozusagen das Mitspracherecht der Gemeinden abgeschafft haben, denn es ist nach wie vor in Kraft. Der Artikel 13 des ursprünglichen Sanitätsreformgesetzes ist nach wie vor in Kraft, er lautet: "sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato e alle Regioni. I Comuni esercitano le funzioni previste dalla presenta legge in forma singola o associata mediante l'Unità Sanitaria Locale, fermo restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale. I comuni singoli o associati assicurano anche, con riferimento alla legge 8 aprile 76 e alla legge regionale, la piena partecipazione degli operatori delle sanità esistenti sul territorio del rappresentante dell'interesse originario, definiti ai sensi della legge 12 febbraio del 68 e dei cittadini a tutte le fase della programmazione dell'attività delle Unità Sanitarie Locali: dalla gestione sociale dei servizi sanitari nonchè al controllo della loro funzionalità e rispondenza del servizio sanitario nazionale agli obiettivi dei piani sanitari triennali. Disciplinano inoltre anche al fine dei compiti e dell'educazione sanitaria propri delle Unità, la partecipazione degli utenti direttamente interessati.

Also diese Grundsatzbestimmung ist nach wie vor in Kraft, Herr Kollege Negherbon. Sie ist nicht abgeschafft worden. Wenn Sie schon so grundsätzlich mit mir einig sind, daß man die Rolle der Gemeinden - es ist eine bescheidene Rolle -, nicht gänzlich abschaffen soll, dann sehe ich nicht ein, warum man hier bei diesem Gesetz eben die Gemeinden und die Gemeindenvereinigungen und Berggemeinschaften usw. einfach streichen soll. Übrigens, was heißt das, die Region hat primäre ausschließliche Gesetzgebung über die Ordnung der Sanitätskörperschaften.

Wenn hier Assessor Morandini vielleicht auch zuhören würde oder ist es wichtiger, während des Regionalrates dem Beamten zuzuhören. Ist es wichtiger?

Die Region hat primäre ausschließliche Gesetzgebung über die Ordnung der Sanitätskörperschaft. Das ist tatsächlich verfassungsrechtlich verankert. Sie muß die Ordnung regeln

und was sie bestimmt, das gilt. Die Provinzen müssen, wenn es in die Ordnung paßt, wenn es die Ordnung betrifft, das einhalten. Man kann nicht sagen, daß die Provinzen, wenn sie meinen, daß die Gemeinden mehr Mitspracherecht haben sollen, dies in ihren Gesetzen einfügen sollen. Das ist eine Logik, die ich einfach nicht verstehe, denn zur Ordnung gehört eben, daß die Gemeinden ihr Mitspracherecht behalten. Entweder die Region bleibt dabei und dann müssen sich die Provinzen daran halten, aber wenn die Region in ihren Gesetzen das Mitspracherecht der Gemeinden ausschaltet, dann können die Provinzen das nicht wieder neu einführen. Hier geht es wirklich darum, ob wir dieses bescheidene Mitspracherecht der Gemeinden eben beibehalten wollen oder nicht. Denn in der Gemeindeordnung ist vorgesehen, daß der Bürgermeister nicht als Regierungsbeamter, nicht im Auftrag des Staates, sondern aufgrund der Gemeindeautonomie fungiert.

Wir haben das Staatsgesetz in dem Sinne abgeändert, daß der Bürgermeister Notverordnungen für Gesundheit, Hygiene und Sanität nicht als Regierungsbeauftragter macht, sondern daß ihm diese Befugnis aus der Gemeindeautonomie erwächst. Die Region könnte das mit ihrer Zuständigkeit für die Gemeindeordnung vorsehen. Ich habe dies auch aufgrund der Tatsache beantragt, daß die Gemeinden hinsichtlich der gesundheitlichen Betreuung der Bevölkerung weiterhin eine Rolle spielen sollen und sie spielen sie auch, da können wir tun, was wir wollen. Das müssen wir anerkennen und in einem Regionalgesetz, das für die Ordnung zuständig ist, können wir nicht die Gemeinden nicht mehr nennen, weil sie in den Staatsgesetzen, die einmal so und einmal anders bestimmen und in denen keine echte Reform enthalten ist, nicht mehr genannt werden. Als ob man nur darauf gewartet hätte. Wir sollten Wert darauf legen, daß die Gemeinden ihre Rolle spielen, die sie so und so spielen werden, und wir haben dem Bürgermeister die Rolle zuerkannt. Wir haben primäre Gesetzgebung. Es ist sicher keine Reform der Gesundheitsreform eingetreten, bei der die Gemeinden ausgeschaltet werden und dieser Artikel 13 des ursprünglichen Gesetzes ist nicht abgeschafft worden. Als ob die Gemeinden auf einmal, nachdem man das Gesetz über die Gemeindeautonomie gemacht hat, mit dem Gesundheitswesen, was doch ein elementares Anliegen der Bürger ist und für das auch örtlich viel getan werden kann, nichts zu tun hätten. Für Hygiene und Sanität kann das meiste örtlich getan werden und wir können uns nicht so verhalten, als ob dies mit der Gemeinde und der Gemeindeautonomie usw. nichts mehr zu tun hätte. Ich verstehe diese Logik nicht. Ich glaube, wenn wir uns schon rühmen, ein Gemeindeautonomiereformgesetz übernommen zu haben und sogar versucht haben, es zu erweitern, dann werden wir nicht im Zuge einer solchen kleinen Berichtigung, die gemäß einem Staatsgesetz erfolgt, das Mitspracherecht der Gemeinden ausschalten. Das verstehe ich nicht.

(Mi sento obbligato a rispondere innanzi tutto al cons. Negherbon. Non è esatto che le leggi statali approvate abbiano in parte avviato una riforma sanitaria. La vera ampia riforma è in fase di preparazione. Non è vero che le leggi statali abbiano abolito il diritto di compartecipazione dei Comuni visto che è tuttora vigente. L'articolo 13 della legge sulla riforma della sanità, attualmente in vigore, recita: "sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato e alle Regioni. I Comuni esercitano le funzioni previste dalla presente legge in forma singola o associata mediante l'Unità Sanitaria Locale, fermo restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale. I comuni singoli o associati assicurano anche, con riferimento alla legge 8 aprile 76 e alla legge regionale, la piena partecipazione degli operatori delle sanità esistenti sul territorio del rappresentante dell'interesse originario, definiti ai sensi della legge 12 febbraio del 68 e dei cittadini a tutte le fase della programmazione dell'attività delle Unità Sanitarie Locali: dalla gestione sociale dei servizi sanitari nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza del servizio sanitario nazionale agli obiettivi dei piani sanitari triennali. Disciplinano inoltre anche al fine dei compiti e dell'educazione sanitaria propri delle Unità, la partecipazione degli utenti direttamente interessati.

Questa norma di principio è quindi tuttora in vigore, collega Negherbon. Essa non è

stata abrogata. Se in linea di principio concorda con me sul persistere del ruolo dei comuni - è un ruolo modesto - non vedo perché si debbano sopprimere in questa legge i comuni, le associazioni comunali e le comunità montane ecc. Che cosa significa del resto che la Regione ha competenza legislativa primaria o esclusiva sull'ordinamento degli enti sanitari?

Se l'assessore Morandini volesse ascoltare quanto sto dicendo... o è più importante consultarsi con un funzionario? E' veramente più importante?

La Regione ha competenza legislativa primaria o esclusiva sull'ordinamento degli enti sanitari, un principio sancito dalla Costituzione. Essa deve disciplinarne l'ordinamento e quello che prescrive è vincolante. Le Province a loro volta devono attenersi al rispetto di tale ordinamento e non è ammissibile che le Province prevedano arbitrariamente il diritto di compartecipazione nelle loro leggi. Non capisco questa logica poiché rientra nell'ordinamento il mantenimento del diritto di compartecipazione dei comuni. Se la Regione prevede questo diritto, le Province devono rispettarlo, ma se la Regione non include nelle sue leggi questo diritto, le Province non possono introdurlo. Qui si tratta della possibilità di mantenere questo modesto diritto dei comuni o no. Nell'ordinamento comunale si prevede che il sindaco in questo settore non funga da ufficiale del Governo, che esso non eserciti il suo mandato su incarico dello Stato, bensì nell'ambito di provvedimenti contingibili rientranti nell'autonomia comunale.

Abbiamo modificato la legge statale prevedendo che il sindaco possa emanare dei provvedimenti urgenti in materia di igiene e sanità, e questo nell'ambito dell'autonomia comunale e non nella sua veste di ufficiale del Governo. La Regione potrebbe prevedere questo in base alla sua competenza in materia di ordinamento comunale. E questo l'ho chiesto in quanto i comuni dovrebbero poter sostenere la loro parte nell'assistenza sanitaria della popolazione; essi già la sostengono indipendentemente dal fatto che lo vogliamo o no. Questo lo dobbiamo riconoscere e pertanto non possiamo tralasciare (in una legge regionale di tipo ordinamentale) i Comuni solo perché nelle leggi statali che dispongono una volta così e un'altra volta diversamente e che non contengono una riforma vera e propria essi non vengono più menzionati. Come se non si avesse aspettato che questo! Noi dovremmo dare più importanza al ruolo dei comuni, un ruolo che comunque hanno già, che lo vogliamo o no; ed è per questo che abbiamo attribuito anche al sindaco questo ruolo. Noi abbiamo competenza primaria e non c'è stata una riforma sanitaria che abbia escluso i comuni; anche il citato articolo 13 della legge originaria non è stato soppresso. Come se i comuni dopo l'emanazione della legge sull'autonomia locale non avessero più nulla a che fare con la sanità, un settore che concerne le esigenze fondamentali del cittadino, in cui si può fare molto anche a livello locale! Per l'igiene e la sanità si può fare quasi tutto a livello locale e non è quindi possibile escludere da questo settore il comune e l'autonomia comunale. Questa logica io non la comprendo. Abbiamo recepito la legge sulla riforma delle autonomie locali ed abbiamo cercato di ampliarla, ma non possiamo nel caso specifico, alla luce di questa piccola rettifica che viene fatta in conformità ad una legge statale, escludere il diritto di compartecipazione dei comuni. Io questo non lo capisco.)

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Benedikter.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand?

Der Assessor Morandini, bitte.

PRESIDENTE: Grazie cons. Benedikter.

Chi desidera intervenire? Nessuno?

Assessore Morandini, prego.

MORANDINI: Grazie, signor Presidente e grazie ai colleghi che sono intervenuti. Mi pare doveroso da parte della Giunta fornire alcune risposte sia all'intervento del collega Rella che del collega

Benedikter.

Il cons. Rella poneva una questione che più politica era giuridica e per quanto attiene al versante politico dico subito che questo disegno di legge è stato concertato d'intesa con le Province autonome, perché su questa materia si intrecciano competenze della Regione e delle Province e quindi di concerto con loro, anche tenendo presenti le iniziative legislative recenti e sul piano giuridico sottolineo che comunque la normativa regionale andrà ad applicarsi, se e fino a quando la normativa provinciale sulle Aziende, di cui si è parlato molto in questi interventi, non verrà disciplinata diversamente, per cui non c'è contraddizione da un lato fra la normativa regionale e dall'altro fra quella provinciale; infatti quella regionale vale nell'ipotesi in cui il legislatore provinciale non intervenga nell'istituire e nel disciplinare le Aziende.

Mi pare che il collega Rella abbia fatto riferimento specificamente, anche il collega Benedikter in un suo passaggio, alla legge regionale n. 1 del 1992. Questa, come sapete, prevede che le U.S.L. possano essere organizzate attraverso aziende aventi autonomia di vario tipo: patrimoniale, finanziaria, gestionale, contabile e per tutto quanto attiene a dette Aziende questa è la discriminante, ci pare, cioè numero, dimensioni e funzionamento, resta la competenza delle Province autonome, quindi le Province autonome dispongono con loro disciplina legislativa.

Per un verso è quindi corretto lasciare il campo alle Province autonome, che con propria disciplina dovranno intervenire regolamentando compiti, professionalità, composizioni e compensi dei revisori dell'Azienda o delle Aziende, mentre la normativa regionale che oggi si presenta alla vostra attenzione cerca di intervenire su questo settore sulla base di due ragioni di necessità, il fatto che ci sono ancora oggi delle U.S.L. che non hanno una forma aziendale, penso per esempio, se non vado errato, a tutta la situazione altoatesina, sia anche per il fatto che, come dicevo prima, questa normativa si presenta con un carattere suppletivo nel caso che la normativa provinciale non intervenga a disciplinare i revisori.

Per quanto attiene l'altro problema che sollevava in particolare il cons. Rella - poi vengo all'intervento di fondo del collega Benedikter - e cioè, se ricordo bene, quello relativo alla qualità del controllo e dei revisori e quindi a quanto questo comporta, mi pare che se ho capito bene il collega Rella facesse riferimento ad una sorta di possibilità di controllo da parte dei revisori sulla gestione dell'operato dell'Azienda sanitaria. Qui debbo dire che la sede competente non è quella regionale, ma quella provinciale, infatti qui si disciplinano i revisori contabili, cioè i soggetti che sono chiamati a verificare la regolarità dal punto di vista tecnico della gestione e quindi, come afferma l'art. 5 della legge regionale 21 del 1988, siamo su un versante che è di competenza squisitamente regionale, quindi non possiamo permetterci di interferire su un ambito che è riservato alla competenza delle Province.

Nell'andare a fare riferimento all'intervento del collega Benedikter non posso non ringraziare prima di tutto l'intervento del collega Negherbon, che in maniera piuttosto puntuale ha precisato alcuni passaggi, vorrei solamente aggiungere, ma era implicito nel suo intervento, che mi pare di notare che i dissensi nei confronti delle leggi di iniziativa del Governo su questa materia mi pare che riguardino più l'impostazione su come è organizzata l'assistenza sanitaria, che non la disciplina degli organi, e comunque torno a ribadire che proprio questo quanto lui diceva, sottolinea l'urgenza e la necessità che oggi in questa sede si proponga questo tipo di formulazione di proposta legislativa con riferimento ai revisori dei conti.

Del tema di fondo sollevato dal collega Benedikter ce ne siamo già occupati in Commissione e mi rendo conto che le valutazioni sono divergenti, ma vorrei confrontarci sulle norme. Se non ricordo male, il decreto legge n. 35 del 1991, che è stato convertito nella legge n. 111, successivamente a questo decreto la legge regionale n. 6 del 1980 ha previsto in concomitanza con questo decreto che la legge regionale 21 dell'80 non è più applicabile in seguito a questo decreto per la parte che si riferisce agli organi, perché mi pare che organo unico in seguito a quella legge che ha

convertito il decreto n. 35 del 1991 sia l'amministratore straordinario, il quale ha tutti i poteri di gestione e debbo anche dire che nel decreto n. 502 del 1992 i poteri di rappresentanza compresa la gestione siano affidati anche al direttore generale.

Questo porta alla conseguenza, purtroppo, che la situazione dei Comuni o i Comprensori, a seconda, non hanno più alcun collegamento con gli indirizzi e con le scelte sanitarie né con la gestione, per cui si presenta come superfluo il fatto di inviare a questi enti le relazioni dei revisori, così come aveva previsto la legge regionale n. 21 del 1988, e mi pare che questo non coinvolgimento dei Comuni e dei Comprensori sia anche ribadito proprio dal decreto 502 del 1992 che recentemente, come sapete, è stato approvato. Allora i Comuni ed i Comprensori rimangono enti di riferimento territoriale, oppure nell'ipotesi che prima mi pare faceva nel suo precedente intervento il collega Benedikter, si configurano come collegi elettorali dei Comitati dei garanti. Grazie.

PRÄSIDENT: Abg. Rella. Das war jetzt die Replik. Somit kann ich Ihnen nicht mehr das Wort zum Artikel geben. Zum Artikel gibt es keine Stimmabgabeerklärung, nur zum Gesetz. Ich würde Sie bitten, einfach beim nächsten Artikel eventuell Ihre Haltung darzulegen, weil jetzt bereits abgeschlossen ist. Zur Prozedur können Sie reden.

Bitte schön, Abg. Rella.

PRESIDENTE: Cons. Rella. Questa era la replica. Non Le posso più concedere la parola sull'articolo. Non sono ammissibili dichiarazioni di voto ad un articolo, ma solo alla legge. La prego di prendere eventualmente posizione quando trattiamo il prossimo articolo, perché abbiamo già concluso la discussione su questo articolo. Può intervenire in merito alla procedura.

Prego cons. Rella.

RELLA: Grazie, signor Presidente. Resterò sulla procedura nel rispetto della parola accordatami, ritenendo che sia discutibile la procedibilità del disegno di legge secondo le interpretazioni date adesso dall'assessore Morandini. Mi spiego, perché mentre il punto n. 7 dell'art. 4 dello Statuto stabilisce che competenza della Regione è regolare l'ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, il combinato disposto dell'art. 18 stabilisce che questa funzione è esercitata di norma dalla Provincia, dai Comuni e dagli enti locali o valendosi dei loro uffici. L'unica delega obbligatoria è quella nei servizi antincendi, però è delega consolidata quella nella materia sanitaria. Succede qualcosa di improprio: o c'è un aggiramento della previsione statutaria con lo strumento dell'Azienda, per quello che riguarda la Provincia di Trento, e l'Azienda è interamente finanziata dall'ente pubblico, sostitutiva dell'Unità Sanitaria Locale prevista dalla riforma nazionale cui fa riferimento necessariamente la riforma provinciale, è o non è ente? Opera esclusivamente con fondi pubblici, le nomine dei soggetti responsabili della gestione e del controllo è pubblica. E' quindi questa un'Azienda estranea al concetto di ente pubblico o è ente pubblico? Ritengo che sia ente pubblico e che come tale rientri nelle previsioni di cui al punto 7 dell'art. 4, che va regolamentato con la legge ordinamentale regionale; viceversa, comportandosi la Provincia con una regolamentazione autonoma, con la sola giustificazione del fatto che si tratterebbe di azienda e non di ente, si crea, a mio giudizio, un conflitto tra Provincia e Regione che merita non di essere nascosto, quanto invece di essere affrontato per quello che è, ecco perché stamane chiedevo di ragionare un po' su questa questione e di riaffrontarla. Non mi disturba l'ipotesi di una interpretazione, meglio di una modifica dell'impostazione della previsione statutaria che preveda il trasferimento ex lege e non per delega delle funzioni amministrative dalla Regione alle Province, questo richiede di ripensare la funzione della Regione e quindi ritengo che sia praticabile in quelle condizioni nuove da parte della Provincia un'autoregolamentazione anche sul piano ordinamentale; fino a quando questa modifica non c'è, vi sono due soggetti che hanno pieno titolo e non esiste uno strumento di aggiramento della norma qual è quello della modifica del nome del soggetto, che anziché chiamarsi

Unità Sanitaria Locale si chiamerebbe Azienda, ma che è comunque Unità Sanitaria Locale, interamente finanziata dalla Provincia, con gli organi nominati dal Consiglio e dalla Giunta provinciale, sia quelli di amministrazione come quelli di controllo, con rendicontazione alla Provincia e con vigilanza della Provincia, secondo me rientra nel concetto di Unità Sanitaria Locale.

In ogni caso ritengo che ci sia davvero un tentativo di aggiramento della norma, che anziché essere affrontata e risolta, viene secondo me semplicemente strumentalmente aggirata, il problema non è risolto. In ogni caso ritengo che la strumentazione che si è data la Provincia di Trento con il nuovo piano e la nuova legge di riforma sanitaria confligga con questa impostazione.

Quindi, assessore, con questo non voglio smentire il fatto che lei abbia concordato, sono rimasto un po' colpito dal fatto che l'assessore competente della Provincia di Trento cadesse dalle nuvole quando abbiamo ragionato di questo fatto ed abbia avuto lumi nel corso della pausa tra la seduta antimeridiana e quella attuale per interpretare questo testo, quindi immagino che ci sia stato rapporto tra gli organi tecnici dei due assessorati, ma non tra gli assessori.

Mi sono posto il problema, l'ho sollevato, non so se il Presidente del Consiglio lo abbia raccolto, ritengo che si tratti di una questione che merita di essere affrontata con tutta l'attenzione dovuta, perché si tratta di interpretare correttamente o reinterpretare o rivedere meglio la previsione statutaria. Se risolviamo questo nodo secondo me tutto diventa più facile per l'esercizio della funzione da parte delle Province, rispettivamente tutto diventa più praticabile per un ripensamento del ruolo della Regione.

PRÄSIDENT: Danke. Zuerst schauen wir ob noch jemand das Wort ergreifen möchte. Niemand mehr. Damit wir nicht noch einmal auf die Debatte kommen müssen. Damit ist die Debatte abgeschlossen und ich gebe endgültig Assessor Morandini für die Replik das Wort.

Bitte schön, Herr Assessor.

PRESIDENTE: Grazie. Desidera intervenire qualcun altro? Nessuno. Lo chiedo per non dover ritornare sulla discussione relativa all'articolo. La discussione è quindi chiusa. Prego l'assessore Morandini di intervenire per la replica.

Prego, assessore.

MORANDINI: Mi pare che la precisazione del collega Rella sia una preoccupazione, per quanto legittima, però che è risolta alla radice, in quanto non c'entra nulla con la questione sanità l'art. 18 che lei ha citato, ma l'art. 9, n. 10 dello Statuto, che elenca le materie in cui le Province hanno competenza secondaria e parla di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera.

L'Azienda è un ente, comunque per essa il legislatore regionale, come prima si diceva, ha scelto la strada del rinvio alla normativa provinciale nella legge regionale n. 1 del 1992, quindi in questo senso non ci sono problemi per quanto attiene il problema che ha sollevato il collega Rella.

PRÄSIDENT: Dann stimmen wir ab über den Artikel 1. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Per favore. Danke. Wer stimmt dagegen? 4. Wer enthält sich der Stimme? Ebenfalls 6.

Bei 4 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen ist der Artikel 1 genehmigt.

PRESIDENTE: Votiamo l'articolo 1. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Per favore. Grazie. Chi è contrario? 4. Chi si astiene? Anche 6.

Con 4 voti contrari e 6 astenuti l'articolo 1 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zum Artikel 2.

Art. 2

1. Im Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a) des Regionalgesetzes vom 26. August 1988, Nr. 21 wird die nachstehende Bestimmung hinzugefügt: "das auf Vorschlag des auf dem Gebiet des Sanitätswesens zuständigen Assessors unter den Rechnungsprüfern ausgewählt wird, die im Verzeichnis gemäß Artikel 1 des Gesetzesdekretes vom 27. Jänner 1992, Nr. 88 eingetragen sind."

1 bis. Bei Buchstabe c), Absatz 1 des Artikels 2 des Regionalgesetzes vom 26. August 1988, Nr. 21 werden die Worte "Personen ausgewählt wird, die im Verzeichnis der amtlichen Rechnungsprüfer oder im Berufsverzeichnis der Handelsdoktoren oder der Ragionieri eingetragen sind" durch folgende Worte ersetzt: "Rechnungsprüfern ausgewählt wird, die im Verzeichnis gemäß Artikel 1 des Gesetzesdekretes vom 27. Jänner 1992, Nr. 88 eingetragen sind."

2. Im Artikel 2 Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 26. August 1988, Nr. 21 wird der nachstehende Satz hinzugefügt: "Sie können nur bei Nichterfüllung vom Amte entloben werden."

3. Im Artikel 2 Absatz 5 des Regionalgesetzes vom 26. August 1988, Nr. 21 werden nach dem Wort "können" die Worte "nur einmal" eingefügt.

4. Im Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 26. August 1988, Nr. 21 wird nach dem Absatz 5 der nachstehende neue Absatz hinzugefügt:

"5 bis. Die Rechnungsprüfer der lokalen Sanitätseinheiten in der Region können höchstens zwei im Sinne dieses Gesetzes zugewiesene Ämter gleichzeitig bekleiden."

PRESIDENTE: Passiamo all'articolo 2.

Art. 2

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 agosto 1988, n. 21, è aggiunta la seguente disposizione: "su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88."

1 bis. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 21 le parole "persone iscritte nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nell'albo professionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri" sono sostituite con le parole "i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88."

2. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 21 è aggiunta la seguente proposizione: "Essi non sono revocabili dall'incarico, salvo che per inadempienza."

3. All'articolo 2, comma 5, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 21, sono aggiunte le seguenti parole: "una sola volta."

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

"5 bis. I revisori delle Unità Sanitarie Locali della regione non possono ricoprire contemporaneamente più di due incarichi conferiti ai sensi della presente legge."

(Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz)
(Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter)

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 2 è approvato con 7 astensioni e nessun voto contrario.

Art. 3

1. Nell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 21, l'espressione "il presidente ed i componenti in carica di Comitati di gestione" è sostituita con l'espressione "i componenti degli altri organi".

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno.
Pongo in votazione l'art. 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
L'art. 3 è approvato con 7 astensioni e nessun voto contrario.

Art. 4

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 21, è sostituito dal seguente:

"3. Per l'esercizio delle funzioni loro affidate i membri del Collegio possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute degli organi collegiali, alle quali debbono essere invitati. Essi possono altresì prendere visione di tutti i provvedimenti e degli atti amministrativi e contabili adottati nella gestione dell'Unità Sanitaria Locale, nonché svolgere anche individualmente verifiche presso gli uffici ed i servizi della stessa."

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno.
Pongo in votazione l'art. 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
L'articolo è approvato con 8 astensioni e nessun voto contrario.

Art. 5

1. Nell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 agosto 1988, n. 21, è soppressa l'espressione "nonché, in relazione all'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale, al Consiglio comunale, all'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni, all'Assemblea dell'ente di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 o all'Assemblea medesima integrata" ed inoltre la virgola tra le parole "Giunta provinciale" e "ai Ministeri è sostituita con la congiunzione "e".

2. Nell'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge regionale 26 agosto 1988, n. 21, è soppressa l'espressione "e, in relazione all'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale, al Consiglio comunale, all'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni, all'Assemblea dell'ente di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 o all'Assemblea medesima integrata".

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'articolo?
La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Das ist eigentlich der Artikel um den es geht, bei dem das Mitspracherecht der Gemeinden ausgeschaltet wird. Ihr habt die Antworten gehört, sei es von Abg. Negherbon, sei es des Assessors Morandini, die auf einer Logik beruhen, bei der ich einfach nicht mitkomme. Denn wo steht als Reformgrundsatz geschrieben, daß die Gemeinden kein Mitspracherecht mehr haben dürfen, wo steht das im grundlegenden Sanitätsreformgesetz, die Rolle der Gemeinden ist dort sehr gut ausgeführt. Ich habe den Artikel 13 vorgelesen. Er könnte gar nicht besser ausgeführt werden und diese Rolle,

glaube ich, ist durch das Gemeindeautonomiereformgesetz, das die Region übernommen hat, bekräftigt worden. Selbstverständlich kann die Gemeinde nicht die Befugnisse ausüben, die die Sanitätseinheiten ausüben.

Ich weiß, daß im Gemeindeautonomiereformgesetz kein eigener Artikel enthalten ist und die Befugnisse der Gemeinde oder die Aufgaben der Gemeinden hinsichtlich Sanität mit Angabe der Befugnisse des Bürgermeisters nicht aufgezählt werden, aber es ist immerhin die Grundsatzbestimmung enthalten, daß die Gemeinden eben zuständig sind für alles. Die Gemeinde betrifft die örtliche Bevölkerung und das örtliche Gebiet in allen wesentlichen sozialen und wirtschaftlichen Belangen. Wenn das Recht auf Gesundheit nicht ein wesentliches Anliegen ist, wie der Verfassungsgerichtshof immer wieder betont, daß nämlich in erster Linie die den Bürgern nächste öffentliche Körperschaft aufgerufen ist, sich zu betätigen und etwas zu tun, dann komme ich da nicht mehr mit. Dann heißt es, daß die Gemeinde da nicht mehr vertreten ist. Warum soll ihr kein Bericht des Revisorenkollegiums oder der Revisoren geschickt werden. Die Sanitätseinheit ersetzt zum Teil die Gemeinden. Aber ich gehe nicht davon aus, daß auch in Südtirol die Gesundheitsfürsorge konzentriert wird in eine einzige Sanitätseinheit, wie es in Trient der Fall ist. Je mehr die Sanitätseinheit gebietlich umfassender wirkt, um eine Vereinfachung der Verwaltungsstruktur zu erreichen, umso mehr ist es wichtig, daß die Gemeinden mehr über das Wirken dieser Sanitätseinheit, über ihre Tätigkeit, erfahren. Das erfahren sie, indem nicht nur die Mitteilungen der Sanitätseinheit an die Gemeinden gehen, sondern auch die Berichte der Revisoren. Also hier verstehe wirklich nicht, man schaltet das Mitspracherecht, wenn auch sozusagen nur am Rande, dieses Mitspracherecht der Gemeinden aus. Genau das Gegenteil dessen, was ihr mit der Gemeindeordnung erzielen wolltet. Es wird immer wieder gesagt, daß die Gemeindeautonomie für uns heilig ist und daß besonders in dieser Region, wo ja immer gemäß altösterreichischer Tradition die Selbständigkeit der Gemeinden hervorgehoben wird, die Gemeinden eine Aufgabe unabhängig von jedem Gesetz haben. Es war ja die alte österreichische Staatsverfassung, die unter Österreich-Ungarn die Staatsverfassung war, daß die Gemeinden ihre ursprünglichen Befugnisse haben, die ihnen kein Staat nehmen darf und nehmen kann.

So ist es im neuen Gemeindeautonomiegesezt des Staates 142 auch vorgesehen und man hat dies auch übernommen. So ist es in der europäischen Charta über die kommunale Selbstverwaltung enthalten, die von Italien ratifiziert worden ist. Darin ist vorgesehen, daß die Gemeinden vor dem Staat Aufgaben verfassungsrechtlich versehen und weiter versehen können und daß ihnen das durch kein Gesetz genommen werden kann. Daher verstehe ich nicht, warum man jetzt ausgerechnet bei uns anfängt, ein elementares Mitspracherecht der Gemeinden abzuschaffen. Die Region sollte mit ihrer ausschließlichen Gesetzgebung, die sie hinsichtlich Ordnung des Sanitätswesen hat, mehr als andere Regionen darauf Wert legen, daß auf jeden Fall die Gemeinden soviel als möglich das Mitspracherecht behalten. Es ist ja noch keine endgültige Lösung gefunden worden.

Jedenfalls, glaube ich, hätten wir aufgrund der ausschließlichen Gesetzgebung über die Gemeindeordnung und auch über die Ordnung der sanitären Körperschaften Gelegenheit und auch die Pflicht, auf keinen Fall das Mitspracherecht der Gemeinden einzuschränken. Daher verstehe ich es wirklich nicht. Es ist ein Widerspruch sondergleichen, daß man hier die Gemeinden ausschaltet.

(Questo è proprio l'articolo con il quale si intende escludere il diritto di compartecipazione dei comuni. Avete sentito le risposte del cons. Negherbon e dell'Assessore Morandini che si fondano su una logica che non capisco. Dove è previsto il principio riformatorio secondo il quale i comuni non possono avere più alcun diritto di compartecipazione, dove è sancito nella legge di riforma sanitaria? In quella legge il ruolo dei comuni viene ben definito. Ho letto l'articolo 13 ed esso non potrebbe essere più chiaro a tale proposito. Il ruolo dei comuni è stato confermato dalla legge sulla riforma delle autonomie locali che è stata recepita dalla Regione. Certamente il comune non può avere le competenze che hanno le Unità Sanitarie Locali.

So bene che nella legge di riforma delle autonomie locali non è previsto alcun articolo specifico e le competenze o le funzioni del comune e del sindaco in materia di sanità non vengono elencate, ma è prevista una disposizione fondamentale che prevede che i comuni abbiano competenza per tutto. Il comune ha competenza per tutte le questioni sociali ed economiche essenziali della popolazione locale e del territorio locale. Se il diritto alla sanità non è più una sfera d'interesse essenziale come invece continua a sottolineare la Corte costituzionale e se non è l'ente pubblico più vicino al cittadino, quello che è chiamato ad impegnarsi in prima persona, allora non so proprio! Vuol dire che il comune non ha più alcun potere di rappresentanza. Perché non dovrebbe ricevere la relazione del collegio dei revisori? Le Unità Sanitarie Locali sostituiscono in parte i comuni. Anche se in Alto Adige l'assistenza sanitaria non è compresa in un'unica Unità Sanitaria, come avviene in Trentino, ritengo comunque che tanto più estesa è territorialmente l'Unità Sanitaria, anche al fine di avere uno snellimento della struttura amministrativa, tanto più importante sarà il fatto che i comuni siano informati circa l'azione e l'attività dell'Unità Sanitaria Locale. Essi potranno essere informati non solo attraverso le comunicazioni dell'Unità, ma anche attraverso le relazioni dei revisori. Non capisco proprio Perché si voglia escludere il diritto di compartecipazione dei comuni, anche se solo marginalmente. E' proprio il contrario di quello che si voleva ottenere con l'ordinamento sull'autonomia locale. Si continua a ripetere che l'autonomia comunale è per noi di primaria importanza e questo soprattutto in una Regione come la nostra, dove l'indipendenza dei comuni è sempre stata difesa secondo una tradizione austriaca, per cui i comuni dovrebbero poter svolgere i loro compiti indipendentemente da ogni legge. E' stata la vecchia Costituzione austriaca, la Costituzione dell'impero austro-ungarico a prevedere che i comuni avessero specifiche competenze che nessun governo centrale poteva loro togliere.

Questo è previsto anche dalla nuova legge 142 sull'autonomia dei comuni, come pure nella Carta europea sull'autonomia degli enti locali che è stata ratificata anche dall'Italia, dove si stabilisce che i comuni svolgano i loro compiti in base alla Costituzione e che nessuna legge potrà togliere loro questa prerogativa. Quindi non capisco proprio perché qui da noi si voglia abolire questo elementare diritto di compartecipazione. La Regione in base alla sua competenza esclusiva dovrebbe più di ogni altra Regione garantire che i comuni possano mantenere il loro diritto di compartecipazione. Finora non è stata trovata una soluzione definitiva.

In ogni caso in base alla competenza esclusiva in materia di ordinamento comunale e ordinamento degli enti sanitari abbiamo la possibilità ed anche l'obbligo di non limitare in nessun caso il diritto di compartecipazione dei comuni. Quindi non capisco la vostra posizione. E' una contraddizione senza pari che si voglia escludere i comuni.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Negherbon.

NEGHERBON: Molto brevemente, signor Presidente, perché sono stato citato dal cons. Benedikter. Credo che sia vero quello che dice il cons. Benedikter in ordine alla permanenza della legge n. 833 del 1978, è vero che questa legge non è stata abrogata dai decreti legislativi intervenuti recentemente, sia il n. 502, il 510 che l'88 di cui parlavo prima ed infatti questi sono degli atti legislativi che sono stati assunti dal Governo ed hanno forza di legge in quanto sono decreti delegati, che però modificano di fatto la gestione della sanità e l'ordinamento legislativo sanitario in essere ed allora, se la legge 833 prevedeva nell'apposito articolo, non sono in possesso del testo della legge, che le Unità Sanitarie Locali erano delle aziende o degli enti strumentali ai Comuni, ai loro Consorzi ed alle comunità montane.

Invece il decreto 502 del 30 dicembre 1992 recita testualmente, cons. Benedikter: "L'Unità Sanitaria Locale - o per noi l'Azienda in Provincia di Trento - è azienda e si configura come ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa,

amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando il diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno socio-sanitario" eccetera, quindi lei capisce che con questo strumento legislativo il potere derivante dalla gestione della sanità prima collocato a livello comunale, ora viene a collocarsi a livello regionale e quindi non ha più senso in base ed in virtù di questa legge che i Comuni possano nominare i revisori dei conti, questi li dovrà nominare quell'ente o quell'organo che controlla effettivamente la propria azienda o il proprio ente strumentale; siccome le Unità Sanitarie Locali o le aziende sono entri strumentali della Regione, e per noi delle Province, saranno le Province e le Regioni a nominare chi controlla, chi verifica e, in questo caso, i revisori dei conti.

Comprendo e ribadisco qui le ragioni del cons. Benedikter, che espropriare i Comuni di un potere gestionale che fin dalle origini è stato sviluppato dai Comuni è forse un esproprio non degno e non dignitoso, in quanto l'autonomia di questi enti viene ad essere decurtata, però la legge nazionale dice questo, d'altro canto il Governo ed il suo programma si è messo fin dall'inizio come obiettivo quello di contenere le spese e di portare una revisione di tipo finanziario di contenimento delle spese di grandi dimensioni all'interno della sanità e tutte le strumentazioni legislative adottate ed introdotte hanno avuto questa direzione, cioè le ragioni di contenere la spesa e si è detto che la riforma sanitaria si attua e diventa attuale solamente quando si sarà in grado di gestire la spesa. Si ritiene che per gestire la spesa e per evitare sgonfiamenti, sperequazioni, splaffonamenti - scusate il termine, ma è così - è opportuno riportare all'interno di canali precisi, che si è ritenuto che possano essere le Regioni e le Province, l'ambito gestionale e con essi si spera che il momento di risparmio e di contenimento finanziario venga anche ad essere contenuto.

Questo era l'obiettivo di queste leggi, d'altronde sono leggi dello Stato e secondo l'ordinamento giuridico di questo Stato la Regione e le Province devono adeguarsi, come voglio ribadire che è necessario che la Regione legiferi in questo settore, non è sufficiente che le due Province assumano i loro provvedimenti di costituzione e di nomina dei revisori dei conti, la competenza ordinamentale è della Regione e se vogliamo rispettare l'autonomia è chiaro che la Regione deve assumere un atto legislativo che prende posizione in questo settore.

PRESIDENTE: La parola per la seconda volta al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich weiß nicht. Ja ich habe noch Zeit. Ich weiß nicht, wird nicht richtig übersetzt. Aber er hat behauptet, ich hätte etwas behauptet, während ich das genaue Gegenteil gesagt habe. Die Region hat ausschließliche Zuständigkeit und deswegen muß sie nicht alle Staatsgesetze abschreiben. Ich habe genau das gesagt. Sie muß doch Wert darauf legen, daß die Gemeinden, nicht daß sie die Revisoren ernennen, überhaupt nicht, sondern daß sie ein Mitspracherecht behalten, und zwar daß ihnen und den Gemeindeverbänden usw. auch der Bericht übermittelt wird. Nur um das geht es hier. Wozu haben wir dann die ausschließliche Gesetzgebung. Ich habe gesagt, daß die Region aufgrund ihrer ausschließlichen Gesetzgebung die Befugnis hat, sich nicht an jede Detailbestimmung, an jede Bestimmung, die nicht Grundsatzbestimmung, nicht Reformbestimmung ist, an das Staatesgesetzes halten muß. Wenn ihr schon so viel Wert auf die Gemeindeautonomie und die Gemeinde legt, die ein elementarer Bestandteil ist, die sich auch um die Sanität zu kümmern hat, warum sie dann ausschalten. Aber es geht nicht um die Ernennung der Revisoren.

Ich sage nicht, daß die Gemeinden die Revisoren ernennen sollen. Das habe ich nicht gesagt. Im Gegenteil. Aber ich sage, daß man doch den Gemeinden so wie bisher auch diesen Bericht der Revisoren, also daß was die Revisoren tun, was die Revisoren zu kritisieren haben, zusendet. Ich habe nur gesagt, daß dieser Grundsatz - Artikel 13 der Sanitätsreform -, den wir in unserem Sanitätsordnungsgesetz übernommen haben, beachtet werden soll. Um das geht es.

(Non lo so. Si ho ancora tempo. Non so se ci sono degli errori nella traduzione, ma egli ha sostenuto che io avrei detto qualche cosa che in effetti non ho detto, anzi ho detto proprio il contrario. La Regione ha competenza esclusiva e quindi non deve copiare le leggi dello Stato. Questo ho detto. Essa deve insistere che i comuni abbiano il diritto di compartecipazione e cioè che la relazione venga inviata a loro ed alle associazioni comunali ecc. Di questo si tratta nel caso specifico. Non ho detto che essi devono nominare i revisori, non l'ho detto proprio. Perché abbiamo la competenza esclusiva? Ho detto che la Regione in base alla sua competenza esclusiva non deve attenersi ad ogni disposizione statale specifica che non sia una disposizione di principio, una disposizione riformatoria. Se ci tenete all'autonomia comunale e al comune che è un elemento basilare e che deve interessarsi anche della sanità, allora Perché lo escludiamo? Ma qui non si tratta della designazione dei revisori.

Non dico che i comuni debbano designare i revisori. Questo non l'ho detto, al contrario. Io chiedo che si invii loro, così come è stato fatto anche in passato, la relazione dei revisori, cioè quello che fanno i revisori, quello che i revisori criticano. Ho detto che questo principio - articolo 13 della riforma sanitaria - che abbiamo recepito nella nostra legge sull'ordinamento sanitario, deve essere osservato. Di questo si tratta.)

PRESIDENTE: Se nessuno intende intervenire, siamo in votazione dell'art. 5. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 5 è approvato con 6 voti contrari e 5 astensioni.

E' stata chiesta la verifica del voto. Pregherei i consiglieri di collaborare con la

Presidenza.

Ripetiamo la votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 5 è approvato con 9 voti contrari e 5 astensioni.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Il Presidente ha il compito di verificare il voto, con la collaborazione di tutti.

Cons. Meraner, sono disposto a ripetere la votazione. Prego un po' più di serietà.

Ripetiamo la votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 5 è approvato con 11 voti contrari e 7 astensioni.

Art. 6

1. L'articolo 7, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 21, è sostituito dal seguente:

"1. Ai componenti dei Collegi dei revisori delle Unità Sanitarie Locali spetta un'indennità mensile lorda in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del soggetto al quale sono normativamente attribuiti i poteri di gestione dell'Unità Sanitaria Locale. L'indennità del presidente del Collegio è aumentata del 20 per cento rispetto a quella degli altri componenti."

2. E' soppresso il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 21.

PRESIDENTE: Sull'articolo la parola al cons. Rella.

RELLA: Signor Presidente, tenuto conto della discussione che si è sviluppata finora e delle dichiarazioni dell'assessore e dell'intervento piuttosto vivace ed apparentemente molto convinto del collega Negherbon, domando che cosa succede nel caso in cui, così come è avvenuto a Trento, la

Provincia di Bolzano dovesse ripensare la propria organizzazione territoriale delle Unità Sanitarie Locali; adesso sono istituiti i Comprensorio e ad essi intende affidare funzioni in materia, può darsi che modifichi anche la dimensione territoriale delle Unità Sanitarie Locali, quindi anche degli organi di amministrazione, potrebbe anche succedere che la Provincia di Bolzano decidesse di fare, così come ha fatto quella di Trento, un'unica Unità Sanitaria Locale, chiamandola Azienda. Succede, dice l'assessore Morandini, che con legge provinciale sarà regolata questa parte, già definita dalla legge regionale, relativa alla materia ordinamentale. Secondo me sussiste un conflitto di attribuzione, di competenze tra la Provincia e la Regione in questa materia. Se la Regione regolamenta - dice l'assessore Morandini - in assenza di regolamentazione della Provincia, ma così non è, per esempio, per la Provincia di Trento e ritengo che così non sia per la Provincia di Bolzano, perché ritengo che la Provincia di Bolzano con propria legge abbia già determinato organi di controllo e rispettivi emolumenti, quindi che cosa sta regolamentando la legge regionale, se le Province hanno già regolamentato in proprio in modo diverso? Ecco perché, collega Negherbon, mi permettevo di dire, ostentando una sicurezza che secondo me non ha motivo di essere ostentata, c'è un evidente mancato chiarimento nei rapporti tra le Province e la Regione. Ora l'assessore provinciale di Trento si è allontanato, ma confermo, stamane quando gliene ho parlato, cadeva dalle nuvole.

(Interruzione)

RELLA: Sono un laico e so che non commetto peccato nel dire bugie, proprio per questa ragione non ho il gusto del peccato, lei non ne deve dire bugie, assessore!

Ritengo che debba esserci un chiarimento robusto, credo che questa sia la cosa da fare prima che questa legislatura sia terminata tra la Regione e le Province, evitando di legiferare ognuno per conto proprio in modo contraddittorio, è uno dei casi che ci porta a non fare propaganda o demagogia o andare leggeri su cose pesanti, come quale sarà l'assetto tripolare futuro di questa autonomia regionale, c'è un caso che dimostra quanto sia necessario ed urgente arrivare ad un chiarimento di volontà politica ed istituzionale sulla divisione dei ruoli tra Province e Regione, perché ci sono alcuni comportamenti residuali, come in questo caso, che secondo me entrano in conflitto con i comportamenti reali delle Province. E' insomma una questione matura.

Qui abbiamo stabilito che il 10% dell'emolumento spettante al "soggetto al quale sono normativamente attribuiti i poteri di gestione", quindi al manager o se ci fosse un Consiglio di amministrazione. E' una questione che non è definita, è diversa, naturalmente, la condizione del manager amministratore unico o del Consiglio di amministrazione ed è oggi oggettivamente diversa la condizione del Trentino rispetto a quella dell'Alto Adige. Mi rendo conto che non è pensabile di risolvere con questa norma oggi questo conflitto, non invoco, anzi, prima dicevo che sarebbe meglio sospendere la questione ed affrontarla per trovare una soluzione che consenta subito di affidare alle Province la definizione del quantum, del modo è già affidato, invece così mantenendo la questione potrete portare a casa un risultato soddisfacente sulla carta per chi ha proposto il disegno di legge, ma nel concreto non è un risultato soddisfacente per chi dovrà applicarlo, per quando nasceranno questi conflitti fra Province e Regione.

Il collega Benedikter diceva che non è il caso che la Regione legiferi in tutto quanto ha già legiferato lo Stato, lo faccia nelle cose che hanno rilievo - questo ho capito dalla traduzione - per la competenza specifica della Regione e rispettivamente delle Province, se lo fa però tenga conto di questa evoluzione di cose, questa legge la stiamo approvando dopo che sono cambiate le condizioni, per esempio in Trentino, tra la data di presentazione del disegno di legge e l'avvenuta approvazione di una nuova legge, se posso dire in parte impropriamente, ordinamentale della sanità in Provincia di Trento, che ha rivisto tutti gli organismi e gli enti esistenti, che ha ripensato tutto l'impianto; sono cambiate le condizioni ed andare piattamente su questa strada non porta da nessuna parte, mi sembra una norma

contraddetta dai fatti, che non sta in piedi, allora c'è bisogno di farla così? E' questo il modo? Domattina vedremo le Province muoversi autonomamente in modo diverso? Ritengo che questo succederà.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Morandini.

MORANDINI: Grazie, signor Presidente. Vorrei dire al collega Rella che l'assessore della Provincia di Trento - lo ribadisco ancora, perché forse prima era disturbato da qualcun altro che gli stava parlando mentre intervenivo, siccome ho scritto l'intervento mi preme ribadire quello che ho detto - è stato, come quello della Provincia di Bolzano, preventivamente contattato e quindi non può cadere dalle nuvole, anche perché non c'è nessun golpe, collega Rella, stia tranquillo.

Capisco la sua preoccupazione e da questo punto di vista, proprio sul piano squisitamente giuridico, oltre che politico, vorrei tranquillizzarla.

Apro una parentesi: la Provincia di Trento non ha fatto una disciplina ordinamentale, perché prima che facesse la disciplina che abbiamo approvato non molte settimane fa, era intervenuta proprio sul piano squisitamente ordinamentale la Regione con la legge regionale n. 1 del 1992. Questa legge prevede che le U.S.L. possano essere organizzate, come lei sa, come aziende aventi un'autonomia di un certo tipo: patrimoniale, finanziaria, gestionale, contabile, per quanto riguarda il numero, le dimensioni ed il funzionamento di queste aziende è competenza della legislazione provinciale. Per un verso, sul piano normativo, è corretto che siano le Province, perché queste ne hanno la competenza, a disciplinare compiti, professionalità, composizione e compensi dei revisori dell'azienda o delle aziende, ma per altro verso la Regione deve intervenire se non altro per due ragioni, la prima perché ci sono U.S.L. oggi che non hanno la forma aziendale, per esempio in tutta la Provincia di Bolzano questa è tutt'ora la realtà - e mi si dice giustamente anche Trento - e questo non toglie all'intervento provinciale, perché la legislazione regionale si ferma, cioè non cessa di essere in vigore allorché interviene la Provincia ed è necessaria oggi la legislazione regionale proprio come normativa suppletiva nell'ipotesi che la disciplina provinciale, per varie ragioni, non intervenga a disciplinare i revisori, allora se la Provincia di Trento - perché mi pare che era questa la sua preoccupazione - fa la sua iniziativa legislativa e, - debbo dire - contrariamente al principio monocratico che viene avanti a livello nazionale, decide di istituire l'azienda, di prevedere organi non monocratici, sarà liberissima di disciplinarsi i revisori come crede, ma in questo caso fino a quel momento è doveroso per la Regione intervenire nei termini che vi sottoponiamo all'attenzione. Grazie.

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, lei ha formulato una richiesta che non ho capito perché non c'era la traduzione, la pregherei di ripeterla.

BENEDIKTER: Ich wollte fragen, ob es üblich ist, daß Beamte während der Regionalratssitzung auf der Ausschußbank sitzen, so wie die Assessoren .

(Volevo chiedere se è prassi che durante la seduta del Consiglio funzionari dell'esecutivo siedano tra i banchi della Giunta come gli assessori.)

PRESIDENTE: E' un'osservazione che faccio mia e pregherei il funzionario di allontanarsi. Sulle scranne siedono solo i consiglieri.

Qualcun altro intende prendere la parola? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari?

Astenuti?

L'articolo è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 8 astensioni.

Art. 7

1. La Giunta regionale è autorizzata a compilare il testo unico, senza introdurre modifica alcuna, delle disposizioni contenute nella legge regionale 26 agosto 1988, n. 21 e nella presente legge.

Art. 7

1. Der Regionalausschuß ist dazu ermächtigt, den Einheitstext der im Regionalgesetz vom 26. August 1988, Nr. 21 und in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen abzufassen, ohne dabei Änderungen einzuführen.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 7? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari?

Astenuti?

L'articolo è approvato a maggioranza con 8 astensioni.

Sono stati presentati degli emendamenti, che diventano articoli aggiuntivi ed è anche emendato il titolo, che leggo:

"Il titolo del disegno di legge n. 100/93 è sostituito dal seguente:

"Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 21, recante "Norme concernenti i collegi dei revisori delle Unità Sanitarie Locali", nonché modifiche a leggi regionali in materia previdenziale".

Ci sono degli articoli aggiuntivi a firma della Giunta:

"Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 8

(Rideterminazione di termini di scadenza)

1. Al comma primo dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 tra le parole "pari a quella prevista" e le parole "per il pagamento" sono inserite le parole "nell'ultimo trimestre dell'anno solare precedente".

Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 è aggiunto il seguente nuovo comma:

In fase di prima applicazione il versamento del contributo a valere per l'anno 1993 deve essere effettuato in termine stabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, le parole "entro 30 aprile 1993" sono sostituite dalle parole "entro il termine stabilito dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni".

Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, le parole "è prorogato il 30 aprile 1993" sono sostituite dalle parole "è rideterminato dalla Giunta regionale con propria deliberazione".

Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1992 le parole "pari al 60% dell'importo del versamento volontario dovuto e comunque non superiore alla misura di quello previsto per il settore servizi domestici" sono sostituite dalle parole "comunque non superiore alla misura dell'importo previsto per i versamenti volontari del settore servizi domestici".

Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 è così sostituito:

La domanda relativa ai versamenti di contributi trimestrali di cui al comma 1 deve essere presentata non oltre il 30 aprile dell'anno successivo di quello di riferimento."

Art. 8

Neufestlegung der Fristen. Bei Absatz 1 des Artikels 5 des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, Nr. 3 werden nach dem Wort "die" und vor den Worten "für die freiwilligen Beitragsleistungen" folgende Worte eingefügt: "Im letzten Quartal des vorhergehenden Kalenderjahres."

Nach dem zweiten Absatz des Artikels 5 des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, Nr. 3 wird folgender neue Absatz eingefügt:

"3. Bei der ersten Anmeldung muß die Beitragsleistung für das Jahr 1993 innerhalb der vom Regionalausschuß mit eigenem Beschluß festgelegten Frist entrichtet werden.

Bei Absatz 1 des Artikels 13 des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, Nr. 3 werden die Worte "innerhalb des 30. April 1993" durch die Worte "innerhalb der vom Regionalausschuß mit eigenem Beschluß festgesetzten Frist" ersetzt.

Bei Absatz 2 des Artikels 13 des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, Nr. 3 werden die Worte "auf den 30. April 1993 verlängert" durch folgende Worte ersetzt "vom Regionalausschuß mit eigenem Beschluß neu festgelegt".

Bei Absatz 1 des Artikels 4 des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 werden die Worte "von 60 Prozent der geschuldeten freiwilligen Beitragsleistung und jedenfalls nicht mehr als das Ausmaß des für die Haus- und Familienangestellten vorgesehenen Betrages" durch folgende Worte ersetzt: "der jedenfalls nicht den für die freiwillige Beitragsleistung der Haus- und Familienangestellten vorgesehenen Betrag überschreiten kann".

Absatz 2 des Artikels 5 des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 wird wie folgt abgeändert: "2. Der Antrag betreffend den dreimonatlichen Beitrag nach Absatz 1 muß innerhalb 30. April des Jahres, das dem Bezugsjahr folgt, eingereicht werden.

PRESIDENTE: In questo momento è stato presentato un emendamento a firma del cons. Taverna, se nessuno si oppone, altrimenti devo sospendere i lavori per la traduzione e la distribuzione. E' un emendamento all'art. 8, comma 1:

"sostituire le parole "nell'ultimo trimestre dell'anno solare precedente" con "nell'ultimo trimestre dell'anno solare susseguente"."

Vuole che il testo sia tradotto e distribuito?

Allora sospendo i lavori per 5 minuti per provvedere alla traduzione ed alla distribuzione dell'emendamento.

(ore 16.28)

(ore 16.38)

PRESIDENTE: I lavori riprendono.

Rileggo il subemendamento che è stato presentato dal gruppo del M.S.I., primo firmatario il cons. Taverna:

"Emendamento all'art. 8, comma 1:

sostituire le parole "nell'ultimo trimestre dell'anno solare precedente" con "nell'ultimo trimestre dell'anno solare susseguente"."

Il primo firmatario intende illustrare il subemendamento? No.

La parola alla cons. Zendron.

ZENDRON: Grazie, signor Presidente. Mi ero iscritta per parlare degli emendamenti, è possibile?

PRESIDENTE: A lei la parola.

ZENDRON: Vorrei parlare in particolare degli emendamenti della Giunta e di quello di Peterlini.
Credo che qui stia riprendendo...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Non intendo interromperla, stiamo discutendo il subemendamento e sarebbe bene che rimanesse sul tema, ma se vuole può parlare anche sugli altri.

ZENDRON: Però lei prima aveva letto gli emendamenti all'art. 7 con l'aggiunta dell'art. 8 e questo è un emendamento all'emendamento. Decida lei la procedura.

PRESIDENTE: Va bene.

ZENDRON: Se intende discutere prima l'emendamento mi ritiro.

PRESIDENTE: Sull'ordine dei lavori la parola al cons. Montali.

MONTALI: Signor Presidente, il fatto che gli emendamenti ai cosiddetti emendamenti presentati con delle firme che, mi consenta, avremmo anche piacere di decifrare, non perché sia previsto per Regolamento che ci debbano essere due o tre firme, ma la terza firma non la comprendo, comunque questo è un piccolo inciso.

La mia richiesta finale, dopo le poche parole che dirò, è a lei diretta, signor Presidente, per chiedere l'ammissibilità e la proponibilità degli emendamenti aggiuntivi presentati dalla Giunta, credo. Prima la Presidenza dovrà decidere sull'ammissibilità di questi emendamenti, perché non avrebbe senso che, se l'ammissibilità non è concessa, fosse data la parola ai presentatori degli emendamenti agli emendamenti. Pregherei il Presidente di ascoltare, perché dovrà decidere lei...

(Interruzione)

MONTALI: Sono calmo, signor Presidente. Questo riguarda lei, e se lei non ascolta il quesito è inutile che consulti il Segretario. Le chiedo proponibilità degli emendamenti presentati: sono proponibili? Sa come si chiama il titolo di questa legge? Si chiama Revisori delle "U.S.L." ed è inutile che si aggiunga un emendamento da parte della maggioranza che cambia il titolo della legge ed aggiunge "revisori dei conti della U.S.L." e - guarda a caso - modifica praticamente del pacchetto famiglia. Lei è un tecnico, signor Presidente, lei si è appropriato, se mi consente, del pacchetto famiglia, ne fa le audizioni radiofoniche, i libretti sponsorizzati dalle banche e le va bene, mettiamo dentro il pacchetto famiglia nei revisori dei conti delle U.S.L., ma vogliamo fare ridere? Allora la domanda è: proponibilità, che in questa legge che riguarda i revisori dei conti delle Unità Sanitarie Locali appaiano sottobanco, nascoste, vergognose di essere nascoste delle norme che riguardano il pacchetto famiglia, la sua durata, la pensione delle casalinghe, quando scadono le domande. La mia domanda è pregiudiziale e sta a lei, signor Presidente, decidere e non con voto del Consiglio, se gli emendamenti presentati con firme illeggibili, che vorremmo sapere a chi appartengono, vogliono introdurre in questa legge due articoli, i nn. 8 e 9, in aggiunta, che riguardano una materia che con i revisori dei conti non ha nulla a che fare.

Le preannuncio, ma non è un ricatto, che se lei non deciderà come la coscienza dovrebbe consigliarle, di dichiarare l'improponibilità di questi due emendamenti, noi le facciamo arrivare 47 emendamenti, e così vi facciamo stare qui per altri due giorni.

(Präsident Peterlini übernimmt wieder den Vorsitz)
(Riassume la Presidenza il Presidente Peterlini)

PRÄSIDENT: Meine Damen und Herren Abgeordnete, einen Moment Ruhe bitte. Abg. Kaserer bitte Platz nehmen. Bitte Platz nehmen.

Ich würde nur eines bitten. Ja es geht im Moment um Prozedurfragen und die müssen wir vorher klären.

Abg. Montali. Wenn ich vorhin geredet habe, während Sie Ihre Ausführungen dargelegt haben, dann ging es nicht darum, daß ich Ihnen nicht zuhören wollte, sondern weil ich bereits verstanden hatte, daß Sie Einwände prozedureller Art hatten. Deshalb habe ich mich mit dem Generalsekretär darüber beraten, wie weit die juristischen Normen diesen Einwänden Rechnung tragen oder nicht. Ich müßte vorbehaltlich einer rechtlichen Erklärung zunächst einmal folgendes sagen: Sie haben politisch vollkommen recht. Sie sagen, daß es hier um einen Gesetzentwurf geht, der die Sanitätseinheiten betrifft und daß dieser Gesetzentwurf sozusagen wie ein Omnibus benützt wird, um verschiedene andere Personen einsteigen zu lassen, die eigentlich mit dem Ziel und dem Titel des Omnibuses nichts gemeinsames haben. Sie passen hinein, weil man sich damit eine verkürzte Prozedur ermöglichen kann. Diesen politischen Einwand, den Sie gemacht haben, finde ich berechtigt und kann ihn sozusagen nur unterstreichen.

Anders schaut es auf der juristischen Ebene aus, wo die Sache zumindest strittig ist, weil das Recht, Abänderungsanträge zu bringen, im Prinzip jedem Abgeordneten frei steht, wenn es in der Sitzung erfolgt und mindestens drei Unterschriften dabei sind. Aber ein gewisser Bezug zum Gesetzentwurf läßt sich auch aus der Geschäftsordnung herauslesen. Ich weiß, daß die Einbringer der Abänderungsanträge - zum Teil sind sie ja auch von mir, aber zum Großteil vom Assessor Morandini - rein technisch die Notwendigkeit erkannt haben, daß die Termine, die vor der Haustür stehen und übermorgen, am 31. März ablaufen, verlängert werden müssen. Vor dieser Schwierigkeit stehen wir. Ich würde deshalb vorschlagen, daß wir das Problem besprechen. Daß wir wirklich diesen Standpunkten versuchen Rechnung zu tragen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch Ihre Einwände verstehen. Es wäre vielleicht gut, wenn wir auf der politischen Ebene bei den Fraktionssprechern eine Einigung erzielen könnten, um sozusagen nicht den Regionalrat zu überfahren. Ich würde deshalb vorschlagen, daß wir jetzt kurz unterbrechen und eine Fraktionssprechersitzung einberufen, um diesen Aspekt zu klären.

Abg. Taverna zum Vorschlag und dann Abg. Kaserer.

Ja bitte.

Es ist ein Versuch meinerseits, bevor ich Ihnen das Wort gebe, Abg. Taverna, einen Ausgleich zu finden. Weil auf der einen Seite Abänderungsanträge vorliegen, die ich nicht einfach als nicht zulässig erklären kann, da braucht es schon gewichtigere Gründe, und auf der anderen Seite verstehe ich Ihren politischen Einwand. Aber bitte verstehen Sie auch meinen Versuch als Entgegenkommen, eine Klärung zu erreichen.

Zuerst Abg. Taverna und dann Abg. Kaserer. Immer zur Vorgangsweise.

Abg. Taverna, bitte.

PRESIDENTE: Egregi consiglieri, un attimo di silenzio per favore. Cons. Kaserer, La prego di prendere posto.

Vi pregherei di prestare un attimo di attenzione, dal momento in cui dobbiamo

chiarire delle questioni procedurali.

Cons. Montali, se durante il suo intervento stavo parlando, questo non perché non desideravo ascoltare le sue argomentazioni, bensì perché avevo capito qual'era il problema e che le sue obiezioni erano di carattere procedurale. Per questo mi sono consultato con il segretario generale per verificare fino a che punto le norme giuridiche possano tener conto di queste obiezioni. Riservandomi di verificare dal punto di vista giuridico quanto esposto, debbo constatare che dal punto di vista politico Lei ha perfettamente ragione. Lei ha affermato che si tratta di un disegno di legge che concerne la Unità Sanitarie Locali e che questo disegno di legge viene utilizzato come un Omnibus per farvi salire anche altre persone che non hanno nulla a che vedere né con la legge in questione né con il titolo dell'omnibus. Ma vengono inserite, questo perché così facendo si può applicare una procedura più veloce. Trovo quindi giustificata l'obiezione politica che Lei ha mosso e che posso solamente ribadire.

Ma dal punto di vista giuridico la questione è dubbia, poiché ogni consigliere ha la facoltà di presentare degli emendamenti durante la seduta, se sottoscritti da almeno tre consiglieri. Per ciò che concerne questa norma si può desumere un determinato riferimento al disegno di legge in discussione. So che i presentatori degli emendamenti - in parte sono stati presentati da me, ma la maggior parte è stata presentata dall'assessore Morandini - hanno ravvisato la necessità che i termini, i quali scadranno il 31 marzo, vengano prorogati. E ci troviamo proprio davanti a questa difficoltà. Per questo propongo di discutere il problema, cercando da un lato di tenere conto di quest'aspetto e dall'altro di capire le sue obiezioni. Forse sarebbe opportuno se potessimo trovare un'intesa a livello politico tra i capigruppo, onde non investire di questo problema il Consiglio regionale. Per questo propongo una breve interruzione dei lavori e di convocare la conferenza dei capigruppo per chiarire quest'aspetto.

Prego cons. Taverna. Poi interverrà il cons. Kaserer.

Prego.

Si tratta, cons. Taverna, di un tentativo per trovare un equilibrio. Poiché da un lato vi sono degli emendamenti che non posso dichiarare inammissibili - per fare ciò vi debbono essere delle motivazioni particolarmente valide -, e dall'altra vi è la sua obiezione politica che capisco. Ma La prego di voler capire anche il mio tentativo di mediazione per giungere ad un chiarimento.

Prego cons. Taverna, sull'ordine dei lavori. Poi interverrà il cons. Kaserer.

Prego, ne ha facoltà.

TAVERNA: Signor Presidente, come avrà notato nel corso di questi due giorni, sono stato tranquillo e sereno e a questo punto mi consenta, signor Presidente, dal momento che esiste un problema di natura procedurale, un problema di tecnica legislativa ed esiste un problema di carattere politico. Lei nella sua replica, a quanto ha testé dichiarato il capogruppo Montali, ha detto che il M.S.I. ha ragione quando sostiene l'impercorribilità di questa procedura, sono fermamente convinto che dobbiamo legiferare secondo le procedure della tecnica legislativa, quindi non accettiamo in questa occasione - signor Presidente, le rivolgo l'appello di ascoltarmi - che si possa trattare di un provvedimento "omnibus", così viene chiamato, che poi se dovessimo accettarlo così come è proposto, di fatto viene a violare un'altra questione molto importante sulla quale vogliamo soffermare la vostra attenzione, e cioè sul fatto che le Commissioni legislative vengono espropriate del loro diritto di poter esaminare preventivamente il testo dei disegni di legge. Se dovessimo accettare anche a fine legislatura, questo costituirebbe un precedente gravissimo, anche perché a questo punto solleviamo "le armi", in termini figurativi, se solleviamo queste obiezioni è perché non vogliamo in alcun modo che si possano costituire precedenti gravissimi per quanto riguarda la procedura e di fatto scavalcare e quindi svuotare di contenuto quelle articolazioni del Consiglio che sono rappresentate dalle Commissioni permanenti.

Ecco perché posso spendere una parola condividendo il suo invito quanto meno alla sospensione dei lavori del Consiglio per arrivare ad una soluzione, siamo qui alla ricerca di un

armistizio, signor Presidente, ma mi consenta di anticipare una proposta che intendo ufficializzare non nel sinedrio della Presidenza del Collegio dei Capigruppo, ma alla luce del sole, e cioè questa: siamo disponibili affinché ci sia a questo proposito una procedura accelerata - il Regolamento lo consente - per la presentazione di una "leggina" ad hoc che consenta la composizione dei termini, in modo che il pacchetto famiglia possa transitare con i dovuti criteri ed i dovuti modi, ma comunque a questo punto non siamo nella condizione di transigere e chiediamo che tutto questo avvenga attraverso l'esame preventivo della Commissione. Non accettiamo emendamenti caduti dal cielo, che sono contrastanti con la tecnica legislativa e con il diritto-dovere delle Commissioni di esaminare preventivamente i disegni di legge nella loro interezza e non per parti separate, non siamo d'accordo, l'ho detto anche a lei e su questo c'è una sincronia di intendimenti, sulla questione politica, vale a dire sul fatto che si possa procedere in siffatto modo, quindi nell'ambito di questa offerta di pace, signor Presidente, siamo disponibili affinché il problema possa essere risolto.

PRÄSIDENT: Ich muß jetzt denjenigen Vorrang geben, die zur Prozedur reden wollen. Ich habe hier verschiedene Wortmeldungen. Wenn Sie zur Prozedur reden wollen, dann kommen vorher Sie dran. Abg. Kaserer hat sich aber vor Ihnen gemeldet. Sie waren auf der Liste. Das stimmt.

Lassen wir Frau Abg. Zendron sprechen, bitte. Sie war schon auf der Liste.

PRESIDENTE: Debbo ora dare la precedenza ai consiglieri che intendono intervenire in merito all'ordine dei lavori. Numerosi oratori si sono iscritti a parlare. Se Lei desidera intervenire sull'andamento dei lavori, avrà la precedenza. Il cons. Kaserer aveva chiesto la parola prima di Lei. Lei si era iscritta a parlare, è vero.

Lasciamo intervenire per prima la cons. Zendron, che si era iscritta per prima.

ZENDRON: Voglio la parola per protestare contro il modo con cui procede la Presidenza, perché ero iscritta per prima, possiamo parlare tutti ed ho dovuto iscrivermi di nuovo perché il mio nome è stato cancellato, senza che si chiedesse o si guardasse il segnale che facevo per parlare su questo argomento. Parlo sulla procedura...

(Interruzione)

PRÄSIDENT: Ich bin hereingekommen und habe eine Rednerliste vorgefunden die sich aus meiner Sicht auf die die Inhalte bezogen und dann wurde ich zum Aufruf zum Fortgang der Arbeiten zu reden vom Abgeordneten Taverna in der Prozedur unterbrochen worden und erst dann habe ich Ihre Vormerkung gesehen.

PRESIDENTE: Ho assunto la Presidenza trovando una precisa lista degli oratori che ritenevo riguardasse i contenuti. Con la richiesta del cons. Taverna di voler intervenire sull'ordine dei lavori sono stato interrotto nella procedura e soltanto in quel momento mi sono accorto della sua prenotazione.

ZENDRON: Mi fa piacere che alla fine mi abbia vista e quindi ora posso parlare sulla procedura.

Insisto su quanto è già stato detto e che avrei detto io se avessi potuto parlare per quando mi ero prenotata, sul fatto di presentare degli emendamenti che non hanno nulla a che fare con la legge in oggetto, e questo, oltre tutto, con l'art. 75 del Regolamento per cui gli emendamenti devono avere attinenza con l'argomento in discussione, se lei vuole controllare, faccia pure, e devo dire che questa situazione, ripeto, è un malcostume che vediamo ogni volta che si arrivi vicino al periodo elettorale in cui si vogliono raccogliere i frutti. I cambiamenti proposti sono molto profondi,

riguardano una materia che è stata oggetto di discussione lunghissima nelle Commissioni e che ora, con un colpo di mano, si vuole cambiare qui in aula, parlando di un altro argomento.

Chiedo: primo, dato che riguarda una cosa completamente nuova che vengano ritirati, che non vengano ammessi; secondo, se dovessero essere ammessi contro il Regolamento e contro ogni logica, chiedo che vengano rimandati alla prossima sessione del Consiglio regionale per dare tempo ai consiglieri di prepararsi, visto che qui non abbiamo assolutamente le carte per trattare questa cosa, e dato che nella discussione delle due leggi a cui si riferiscono gli emendamenti ci sono state moltissime sedute di Commissione e di Consiglio per riuscire a capire gli emendamenti, illustrarli, discuterli ed anche per trovare degli accordi, perché se ricordate c'erano centinaia di emendamenti a cui ognuno da parte sua ha rinunciato per arrivare ad un testo che fosse in qualche maniera condivisibile dalla maggioranza. Poi si arriva qui e su dei punti molto delicati, niente affatto secondari, vengono fatte delle proposte di modifica sostanziali, come quella del 60% o come quella, ad esempio, di attribuire alla Giunta un arbitrio che toglie il potere di decisione e di controllo al Consiglio. Dico che in generale la procedura è completamente sbagliata, in particolare accampare motivi di urgenza per fare operazioni di questo genere è assolutamente inammissibile dal punto di vista politico ed anche morale, perché credo che la maggioranza abbia i numeri per fare passare le proprie decisioni in maniera pulita, chiara, trasparente e senza imbrogli.

PRÄSIDENT: Abg. Kaserer, bitte.

PRESIDENTE: Cons. Kaserer, ne ha facultá.

KASERER: Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident!

Ich bin etwas verwundert muß ich sagen. Andererseits habe ich schon etwas Verständnis, wenn zum Arbeitsverlauf gesprochen wird. Ich könnte die Aufregung verstehen, wenn es sich hier um eine Materie handeln würde oder um wesentliche Abänderung, womit man vielleicht sich übergangen fühlen könnte. Ich stelle deshalb den Antrag, daß der zuständige Assessor uns einmal kurz sagt, um welche wesentlichen oder sagen wir es einmal ganz kurz, im Grunde genommen unwesentlichen Änderungen es sich hier handelt. Es sind Gesetze, mit denen sich der Regionalrat in vielen Sitzungen auseinandergesetzt hat und bei denen es eigentlich im großen und ganzen nur darum geht, den Termin z. B. vom 31. März zu ändern, der bei der Verabschiedung des dritten Familienpaketes übersehen worden ist, weil man einfach den Text von vorher übernommen hat. Es ist also notwendig, den Termin zu verlängern, weil die Zeit für die Einreichung der Gesuche bis zum 31. März einfach zu kurz ist. Es sind Termine, wie sich herausgestellt hat, die man einfach nicht einhalten kann. Es sind in der Sache kaum Änderungen wesentlicher Art, weshalb ich um dieses Verständnis ersuche.

Wir haben hier in diesem Regionalrat im Interesse unserer Bürger konstruktive Arbeit zu leisten. Wenn es hier darum geht, kleine Terminverschiebungen vorzunehmen, dann bitte ich schon um Verständnis. Vor allem muß ich sagen, geht es hier in erster Linie um Probleme der Frauen und ich würde deshalb im Interesse dieser Frauen um das notwendige Verständnis ersuchen. Ich ersuche den zuständigen Regionalassessor, daß er kurz erläutert, worum es sich handelt und daß wir dann feststellen können, daß es um keine substantielle Änderung geht, auch wenn ich sagen müßte, daß es nicht streng genommen zu diesem Gesetz paßt. Aber wenn man ein eigenes Gesetz einreichen würde, Kolleginnen und Kollegen, dann wissen wir, wie lange das geht, dann bleibt das Monate lang auf der Tagesordnung und die Termine laufen unseren Frauen davon. Das muß ich auch dazu sagen, daß es sich hier um jene Frauen handelt, die bereits ein bestimmtes Alter erreicht haben und nun über dieses Familienpaket Nr. 3 in die Lage versetzt werden, überhaupt in ihrem Leben einmal noch eine Rente zu erlangen. So viel Verständnis müßten wir diesen Frauen, die ihr Leben lang für die Familie gearbeitet haben, schon

entgegenbringen, damit diese Termine kurz verlängert werden. Es ist ein Fehler, es ist eine Nachlässigkeit, das gestehe ich ein, daß wir das nicht beachtet haben bei der Verabschiedung des Gesetzes. Aber wir hätten jetzt die Möglichkeit der Korrektur. Es geht um nichts anderes mehr als um Termine.

Es wären andere Sachen noch in diesem Zusammenhang aus der Erfahrung heraus zu ändern. Die sollen zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden. Ich würde schon vorschlagen, daß der zuständige Regionalassessor dies erläutert und ich würde die Kollegen ersuchen, daß wir dieses Zusatzpaket möglichst schnell verabschieden.

Danke schön.

(Stimati colleghi e colleghe, signor Presidente!

A dire il vero sono un po' stupito. D'altro canto capisco, se si interviene sull'ordine dei lavori... Potrei capire l'agitazione se si trattasse di una materia o di modifiche sostanziali con cui ci si possa sentire ingannati. Per questo chiedo che l'assessore competente ci spieghi brevemente quali modifiche vengono proposte. Si tratta di leggi di cui il Consiglio regionale si è occupato nel corso di molte sedute; in linea di massima si tratta di modificare il termine del 31 marzo che all'approvazione del terzo Pacchetto Famiglia è semplicemente sfuggito, essendo stato recepito il vecchio testo della legge, con i vecchi termini. E' quindi necessario prorogare tale termine, poiché quello per la presentazione delle domande è troppo breve. Si tratta di termini che non possono essere osservati. Non si tratta quindi nel merito di modifiche sostanziali e per questo chiedo la vostra disponibilità.

Fino ad ora abbiamo lavorato in modo costruttivo nell'interesse dei cittadini e se si tratta di prevedere delle proroghe dei termini di minima rilevanza, Vi prego di capirlo. Innanzitutto debbo dire che si tratta di trovare una soluzione ad un problema che interessa molte donne e per questo Vi prego di comprendere la necessità di queste modifiche. Invito quindi l'assessore competente ad illustrare brevemente questi emendamenti, affinché ci si possa rendere conto della loro portata, anche se debbo ammettere che non sono strettamente collegati a questo disegno di legge. Ma se si dovesse presentare un disegno di legge specifico, stimiate colleghe e colleghi, allora questo dovrebbe attendere dei mesi per essere trattato ed i termini scadrebbero. Debbo precisare che si tratta di donne che hanno raggiunto una certa età e che con questa terza parte del Pacchetto Famiglia vengono messe nella condizione di poter maturare il diritto ad una pensione. Ritengo che dovremmo avere comprensione per queste donne che hanno dedicato tutta la vita alla famiglia, venendo loro incontro e prorogando quindi i termini previsti dalla legge. Sono dell'avviso che si tratta di un errore che è sfuggito, di una trascuratezza, a cui non abbiamo prestato la necessaria attenzione all'atto di approvazione della legge. Ma ora abbiamo la possibilità di porvi rimedio. Si tratta solamente di prorogare dei termini.

Vi sarebbero altre cose da modificare in questo contesto. Ma esse dovranno venir modificate in un secondo tempo. Per questo propongo che l'assessore competente illustri brevemente gli emendamenti e quindi pregherei i colleghi di dare il loro voto positivo a questo emendamento aggiuntivo.

Grazie!)

PRÄSIDENT: Abg. Betta, bitte.

PRESIDENTE: Cons. Betta, prego.

BETTA: Mi aggrego anch'io, signor Presidente, al coro delle proteste avanzate da altri colleghi, perché questo è veramente un colpo di mano e non è il caso, cons. Kaserer, di dire se questi emendamenti sono di importanza tale da stravolgere o meno il disegno di legge, sono comunque tali da stravolgere il Regolamento, che, se non vado errato, all'art. 74 recita: "Non possono proporsi, sotto

qualsiasi forma, articoli aggiuntivi o emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni del Consiglio adottate sull'argomento.". E l'art. 75 ribadisce la stessa cosa al comma 2: "Essi non possono essere accettati se non contengono il riferimento al disegno di legge in discussione". Correttamente qualcuno ha osservato che con questi due o più emendamenti si salta di pari passo il discorso della Commissione, cioè la discussione in Commissione, la valutazione e la votazione per arrivare in Consiglio e se l'assessore o la Giunta sono stati talmente poco previdenti - visto che si parla di previdenza - da non prevedere che sarebbero saltati i termini dovevano pensarci prima, per cominciare. In secondo luogo, mi pare che oltre che il Regolamento si stravolga anche la legge stessa, perché ai commi 3 e 4 dell'art. 8 aggiuntivo si lascia la discrezione alla Giunta regionale sia per la prima applicazione del versamento del contributo, sia per il termine stabilito dalla stessa Giunta regionale. A questo punto - e non me ne voglia qualcuno - le chiedo, signor Presidente, visto che siamo in discussione di U.S.L. e di sanità, se lei accetterebbe mai da parte mia - chiedo l'attenzione del Presidente del Consiglio - un emendamento di questo genere, che mi riservo di presentare raccogliendo le tre firme sufficienti, aggiungendo un successivo comma: "Le U.S.L. provvederanno entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, ad emanare un regolamento avente come oggetto la castrazione dei gatti randagi.". Siamo nel settore della sanità, anche in questo caso, è una cosa urgente, perché i gatti randagi si diffondono in maniera preoccupante per l'igiene e la salute della nostra collettività, quindi chiedo se, valutandolo - la butto lì scherzosamente, ma mi pare che la commedia vada avanti lo stesso - accetterebbe un emendamento di questo genere, nel qual caso lo presento con le firme necessarie.

Ora si tratta di vedere non tanto le povere casalinghe, come dice il cons. Kaserer, anzi tutto una previdenza dell'assessore alla previdenza, che doveva prevedere il discorso in questi termini, in secondo luogo se vogliamo stravolgere ad ogni piè sospinto il Regolamento facciamolo pure, non me ne va e non me ne viene, sia ben chiaro, però mi pare che ci debba essere rispetto per il Regolamento, che è la prima legge del nostro Consiglio. Grazie.

PRÄSIDENT: Ich habe vorhin den Vorschlag gemacht, daß wir eine Fraktionssprechersitzung abhalten, wenn wir weiterdiskutieren wollen. Das wäre einfacher.

Assessor Morandini, bitte.

PRESIDENTE: Prima ho avanzato la proposta di convocare la seduta dei capigruppo per chiarire le posizioni. Ritengo che sarebbe molto più semplice che continuare a discutere.

Prego, assessore Morandini.

MORANDINI: Grazie, signor Presidente. Avevo chiesto ancora un'ora fa la parola, perché forse qualche intervento si poteva evitare, in quanto le ragioni per cui è stato presentato questo emendamento dalla Giunta sono assolutamente - dopo aver sentito le Province, che come voi sapete sono costoro che stanno gestendo questa legge e le difficoltà applicative - di tipo tecnico per consentire l'attuazione della medesima.

Esaminando le singole proposte di questo emendamento della Giunta, tanto perché sia chiaro all'aula che non c'è nessun intento, debbo dire prima di tutto che come voi sapete la legge è stata promulgata con un certo anticipo rispetto alle previsioni e comunque c'è il termine del 31 marzo, ecco perché non era possibile e non sarebbe possibile presentare una leggina, perché se si presenta una leggina, per quanto possa avere un iter veloce, si va oltre il 31 marzo e se per qualche ragione non andasse in porto si riaprono i termini sulla scorta di una previsione di legge non assolutamente certa, con tutto quello che l'incertezza può creare, allora la ragione era soltanto questa ed il contenuto dei singoli emendamenti è semplicemente questo: il primo è quello di fare riferimento al contributo previsto per i servizi domestici non nel 1993, ma nel 1992, visto che è la fase della prima applicazione,

questo è stato suggerito dal Governo; il secondo era solo una proposta, da decidere qui in aula, siccome giustamente la collega Zendron faceva riferimento a questo, non si vuole togliere all'aula la possibilità di fissare termini, ma si intende invece sveltire la cosa; se l'aula ritiene di fissare i termini al posto della Giunta regionale, si può benissimo modificare in questo ultimo emendamento per quanto riguarda la posizione dei termini.

Il discorso del 60% è solamente determinato dal fatto che in questa fase di applicazione ci si è resi conto che la normativa non può andare di fatto, così come è scritta la legge, oltre il 50% e il termine del 30...

(Interruzione)

PRÄSIDENT: Abg. Montali, der Assessor begründet eben warum er aus seiner Sicht, Sie haben eine andere Meinung, glaubt, daß man trotzdem diese Prozedur zur Anwendung bringen soll und daß man darüber abstimmt. Sie müssen auch die anderen reden lassen. Wir hören dann Ihren Standpunkt.

Prego, prosegua, assessore.

PRESIDENTE: Cons. Montali, l'assessore spiega il motivo per il quale, a suo avviso, si possa ciò non ostante applicare questa procedura e che la si ponga in votazione. Lei, ovviamente, è di altro avviso, ma deve lasciare parlare anche gli altri e poi esporre le proprie ragioni. Prego, assessore, prosegua.

MORANDINI: Il termine del 30 aprile era per mettere in condizione i lavoratori stagionali di avere...

(Interruzione)

PRÄSIDENT: Si tratta della procedura.

MORANDINI: Pensavo di chiarificare il discorso della procedura illustrando l'emendamento. Siamo già intervenuti una volta in quest'aula in un disegno di legge per presentare una proroga dei termini, faccio presente che non c'è nessun tentativo di golpe di nessun tipo, perché non si riesce con altra procedura diversa che passa per la Commissione, ma qui non c'è nessun tipo di dietrologia, a stare dentro il termine del 31 marzo che è previsto dalla legge precedente.

Il 60%, collega Zendron, dice l'art. 4 della legge regionale n. 7, è per consentire una corretta applicazione nei confronti dei lavoratori stagionali, perché in questo modo, così come è scritta la legge, non potrebbero ottenere più di quanto avrebbero diritto, ma i termini sono scaduti per la legge n. 7. Signor Presidente, proporrei di trovarci con i Capigruppo, penso che potremmo chiarirci immediatamente, forse con le norme alla mano...

PRÄSIDENT: Danke. Den politischen Standpunkt habe ich bereits geäußert. Jetzt möchte ich den juristischen folgen lassen. Es muß natürlicherweise zu Recht auf Protest stoßen, wenn man einen Gesetzentwurf, der eine ganz andere Ausrichtung hat, benützt, um Artikel einzubauen, die ganz anderer Natur sind.

Juristisch muß ich Ihnen mitteilen, daß die Bedenken, die vorgebracht worden sind, nicht unbegründet sind. Der Artikel 75 der Geschäftsordnung sagt wörtlich folgendes:

Die Anträge können nicht angenommen werden, wenn sie sich nicht auf den zur Debatte stehenden Gesetzentwurf beziehen.

In italiano: Essi (gli emendamenti) non possono essere accettati se non contengono il riferimento al disegno di legge in discussione.

Damit scheint mir aus juristischer Sicht die Zulässigkeit nicht gegeben zu sein. Herr

Abg. Taverna und andere, die zu dem Gesetzentwurf Stellung genommen haben, haben mit unterstrichen, daß sie Verständnis haben für die Dringlichkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen und es ist angeregt worden, zu prüfen, ob auf den ordentlichen Wege - und dieser ordentliche Weg bleibt uns übrig - über die Einbringung eines kurzen Gesetzentwurfes und den Gang über die Kommissionen ein beschleunigtes Verfahren natürlicherweise innerhalb der Geschäftsordnung möglich ist, indem die Bereitschaft zum Vorziehen einer entsprechenden Maßnahme geprüft werden könnte. Deswegen würde ich vorschlagen, daß die Anträge nicht zulässig sind. Wir stimmen jetzt ab über den gesamten Gesetzentwurf. Wir treffen uns dann als Fraktionsvorsitzende und reden über einen möglichen Weg, um eine möglichst schnelle Behandlung dieser Terminverlängerung - im wesentlichen geht es um Terminverlängerungen - im Regionalrat zu ermöglichen.

Abg. Kaserer, wozu wollen Sie reden?

PRESIDENTE: Grazie. Ho già avuto modo di esprimere il punto di vista politico. Ed ora vorrei esporre quello giuridico. Ovviamente fa nascere delle proteste un disegno di legge che ha un determinato orientamento e che viene utilizzato per inserire degli articoli di altra natura.

Dal punto di vista giuridico debbo comunicare che le perplessità espresse non sono infondate. L'art. 75 del Regolamento interno recita infatti "Essi (gli emendamenti) non possono essere accettati se non contengono il riferimento al disegno di legge in discussione".

Gli emendamenti non possono venire accettati se non sono in relazione al disegno di legge in discussione.

Per cui dal punto di vista giuridico non vi é l'ammissibilità. Il cons. Taverna ed altri che hanno preso posizione in merito al disegno di legge, hanno sottolineato che capiscono l'urgenza della misura proposta ed é stato sollecitato di verificare se in via ordinaria attraverso la presentazione di un breve disegno di legge e la sua trattazione in commissione, é possibile creare una procedura preferenziale pur sempre nel rispetto del Regolamento interno, verificando la disponibilità ad anticipare il provvedimento in oggetto. Per questo motivo propongo di dichiarare non ammissibili gli emendamenti. Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso e poi i capigruppo si riuniranno per concordare una possibile corsia preferenziale in Consiglio regionale per queste proroghe dei termini.

Cons. Kaserer in merito a cosa desidera intervenire?

KASERER: Ich würde vorschlagen, daß wir jetzt die Fraktionssprechersitzung abhalten und dann abstimmen.

(Propongo che in primis si convochi la seduta dei capigruppo e poi si passi alla votazione).

PRÄSIDENT: Ja, das geht auch. Ich habe nichts dagegen. Allerdings müßte ich dann die Abgeordneten bitten da zu bleiben. Wir stimmen dann ab über den Gesetzentwurf. Aber es besteht das Risiko, daß wenn wir jetzt nicht abstimmen, daß dann die Leute weggehen und alle müssen warten. Also dann bleiben wir beim ursprünglichen Vorschlag. Es tut mir leid, Abg. Kaserer. Wir machen also weiter.

Wir sind damit am Ende des Gesetzentwurfes angelangt und wenn keine Erklärungen zur Stimmabgabe sind - ich sehe im Moment keine - dann bitte ich um Verteilung der Stimmzettel.

PRESIDENTE: Ovviamente si può procedere anche in questo modo. Non ho nulla in contrario. Comunque debbo pregare i consiglieri di rimanere, perché poi voteremo il disegno di legge. Vi é il pericolo che se non procediamo ora alla votazione, i consiglieri se ne vadano. Per cui procediamo

secondo la proposta iniziale. Mi dispiace collega Kaserer. Proseguiamo.

Siamo giunti alla fine della trattazione del disegno di legge e se non vi sono dichiarazioni di voto, prego distribuire le schede.

PRÄSIDENT: Ich bitte um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Prego di procedere all'appello nominale

(Segue votazione a scrutinio segreto)

PRÄSIDENT: Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Abstimmende:	45
Ja-Stimmen:	26
Nein-Stimmen:	7
weiße Stimmzettel:	12

Der Regionalrat genehmigt dieses Gesetz.

PRESIDENTE: Rendo noto l'esito della votazione:

Votanti:	45
schede favorevoli:	26
schede contrarie:	7
schede bianche:	12

Il Consiglio regionale approva il disegno di legge.

PRÄSIDENT: Ich berufe jetzt die Fraktionsvorsitzenden zu der geplanten Sitzung ein und lade dazu den Präsidenten der Gesetzgebungskommission, Abg. Kuštatscher, den Präsidenten des Ausschusses Andreolli und den Einbringer der Vorschläge Assessor Morandini ein.

Bitte jetzt sich in den Repräsentationsraum zu begeben.

Die offizielle Sitzung des Regionalrates ist beendet. Morgen für 12.00 Uhr könnte sein, daß Kommissionssitzung einberufen werden. Das möchte ich jetzt mitteilen. Morgen um 12.00 Uhr sich bereit halten, es könnte sein, daß wir die Arbeiten früher schließen und Gesetzgebungskommissionen planen.

Damit ist die Sitzung des Regionalrates beendet. Die Sitzung morgen beginnt planmäßig um 10.00 Uhr. Danke.

PRESIDENTE: Convoco ora la conferenza dei capigruppo, come programmato, a cui sono invitati anche il presidente della prima Commissione legislativa, il cons. Kuštatscher, l'assessore Morandini quale presentatore degli emendamenti ed il presidente della Giunta Andreolli, invitandoli a recarsi nella sala di rappresentanza.

La seduta del Consiglio regionale é conclusa. Domani la commissione potrebbe venir convocata alle ore 12.00, per cui siete pregati di tenervi disponibili alle ore 12.00; i lavori di questo consesso potrebbero terminare in anticipo.

La seduta è conclusa. I lavori riprenderanno domani alle ore 10.00.

Grazie!

(ore 17.28.)